ATTI PARLAMENTARI
LEGISLATURA XVI — PRIMA SESSIONE 1886

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. X.

MEMORIA

SULL'ORDINAMENTO POLITICO-AMMINISTRATIVO

E

SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI MASSAUA

PRESENTATA

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DI ROBILANT)

nella tornata del 30 giugno 1886.

Corredata da una carta

ROMA
TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
(*Stabilimenti del Fibreno*)

1886.

INDICE DELLE MATERIE

PARTE I: Presidii e dominii dell'Italia nel Mar Rosso.

PARTE II: Condizioni politico-amministrative ed economiche di Massaua.

PARTE III: Documenti e statistiche.

PARTE PRIMA

Presidii e dominii dell'Italia nel Mar Rosso

SOMMARIO.

I — **Territorio presidiato ed amministrato dall'Italia**: Emberemi - Massaua e dintorni - Archico - Arafali - Macalillè - Dahlac.

II. — **Territorio posto sotto il protettorato dell'Italia**: Limiti del protettorato - Hauachil - Mader - Ed - Bandiera italiana sulla costa.

III. — **Territorio posto sotto la piena sovranità dell'Italia**: Assab e dipendenze - Beilul e Gubbi - Raheita - Aussa.

IV. — **Massaua.** — Conquista turca e cessione all'Egitto - Ragioni della nostra occupazione; come avvenne - Effettivo del presidio; *basci-buzuc* - Come l'amministrazione civile passò nelle nostre mani - Postura di Massaua e mezzi di difesa - Aspetto di Massaua - Suo progresso; nuova città di Taulud; censimento di Massaua - Condizioni climatologiche - Condizioni sanitarie.

MASSAUA

MEMORIA E DOCUMENTI

PARTE 1ª — Presidii e dominii dell'Italia nel Mar Rosso.

PARTE 2ª — Condizioni politico-amministrative ed economiche di Massaua.

PARTE 3ª — Documenti e statistiche.

I. — Territorio presidiato ed amministrato dall'Italia.

Limiti estremi delle occupazioni italiane nel Mar Rosso. — La zona di costa occidentale del mar Rosso occupata o protetta dall' Italia, oppure sottoposta alla sua sovranità, si stende da Emberemi, villaggio a nord di Massaua e da essa poco discosto, fino al limite meridionale, non ben definito, del territorio di Raheita, al sud d'Assab.

Sul primo tratto di costa, che da Emberemi in giù, rasentando gl' isolotti di Massaua, disegna la baia d'Archico e quindi, superato ras o capo Ghedem, quella più grande d'Adulis (la baia d'Annesley degl' Inglesi), abbiamo presidii militari a Emberemi, Massaua e dintorni (Taulud, Gherrar, Abd-el-Cader, Otumlo, Moncullo), a Archico, Arafali e Macalillé. (1)

Attorno ai nostri presidii si agglomerano le popolazioni che cercano riparo contro il flagello delle razzie. Basta che si sparga la voce dell'arrivo di qualche banda di predoni perchè gl' indigeni accorrano da ogni parte coi loro bestiami, cioè a dire con quanto posseggono, per mettersi sotto la protezione della bandiera italiana, che per essi vuol dire sicurezza e giustizia. (2)

---

(1) Maká Nilíyah nella carta del Petermann.

(2) Questo sentimento degl'indigeni è riepilogato nelle parole dette da un capo di tribù ad un nostro generale che, trovandosi a Massaua, accompagnò un distaccamento di soldati spediti per difendere Arafali da un'incursione di predoni: « Volesse Allah che gl'Italiani venissero anche fra di noi! »

Il gruppo delle isole Dahlac in faccia a Massaua, note per la pesca delle perle e delle madreperle, forma anch'esso parte del territorio occupato.

Emberemi. — Due vie conducono da Massaua a Emberemi. Una rasenta a ponente il cimitero europeo, s'interna in una gola tagliata nelle colline a nord-ovest del campo Gherrar e sale quindi sull'altipiano dove sta Emberemi. L'altra passa pel villaggio di Otumlo e quindi, attraversando le stesse colline, giunge sull'altipiano. Le due vie si congiungono a circa mezz'ora da Emberemi. Questo villaggio è posto al lembo estremo dell'altipiano e dista dal mare circa tre quarti di ora. La sua popolazione, impoverita dalle razzie di Abissini e di Arabi predoni, ascende ad un migliaio d'abitanti, che esercitano la pastorizia. In Emberemi trovasi una moschea celebre per la sepoltura di un *santone* che ha dato il suo nome al villaggio.

Archico, in talune carte segnato col nome di Dokno, è un grosso villaggio, distante da Massaua 12 chilometri; una specie di capitale, come la chiama il Reclus, ove risiedono i naib discendenti da una dinastia che dominò l'intera regione e fu spodestata dai Turchi. Non vi manca l'acqua; vi si trova una discreta vegetazione con vari orti. Ha una popolazione molto numerosa, superiore a quella di Massaua, se si stesse a quello che dicono i nativi; famosa per bellezza fisica e per inveterato odio contro gli Abissini, che più volte vi fecero incursioni e vi arrecarono stragi e rovine. Per far cessare queste devastazioni, fu già eretto dagli Egiziani in Archico un piccolo forte armato di cannoni.

A breve distanza da Archico si elevano le estreme pendici dei monti d'Abissinia. Ad Archico fanno capo parecchie vie: quelle provenienti da Massaua, da Moncullo, da Saati; quella che dall'interno dell'Abissinia, attraverso il paese degli Assaorta (tribù indipendente e fino agli ultimi tempi nemica degli Abissini, che di tratto in tratto irrompevano, facendo razzie, predando donne, fanciulli e

bestiami), viene ad Archico passando per l'amena valletta del Cor Dabba o Galatu Dabbat; quella infine che, costeggiando le falde occidentali del monte Ghedem, adduce a Zula e quindi ad Arafali.

Arafali è un piccolo villaggio in fondo al magnifico golfo d'Adulis. L'approdo non vi è facile a cagione del basso fondo in prossimità della spiaggia, la quale ha un pendio dolcissimo, tanto che a marea bassa il villaggio rimane assai discosto dal mare; mentre con la marea alta la distanza di poco supera un centinaio di metri. Ora il nostro distaccamento militare ha tracciato dalla spiaggia al villaggio un viale che porta al suo ingresso, in italiano e in arabo, la scritta: *Viale Margherita.*

A sud d'Arafali si apre una vallata, larga più d'un chilometro, che sale e si restringe pressochè insensibilmente. Essa è determinata, ad ovest, dai fianchi ripidi e scoscesi delle montagne che, proseguendo verso nord, formano la cintura occidentale del golfo, ad est dalle alture che, distaccandosi dal superbo monte Sovayra (alto più di 3,000 metri, situato 25 chilometri a sud-sud-ovest di Arafali), vanno poi a costituire l'ossatura della penisola di Buri.

Quest'ampia e profonda valle è ricca di vegetazione, specialmente in prossimità della linea d'impluvio; dopo le pioggie, verdeggia tutta quanta ed offre pascolo ai numerosi armenti dei dintorni. Anche nei valloni laterali la vegetazione è piuttosto abbondante; il verde degli alberi e dei cespugli contrasta singolarmente con la tinta nera delle frammiste roccie vulcaniche.

Macalillé, villaggio principale della penisola di Hartau o di Buri, come la chiamano gli indigeni, è lontano dalla spiaggia un'ora di cammino.

Presso al villaggio indigeno è una *zeriba* (recinto fortificato) costruita di recente e presidiata dai nostri *basci buzuc.*

Nelle adiacenze trovansi estesi pascoli con folte ed alte macchie ove si annida una quantità straordinaria di sel-

vaggina. In prossimità trovansi pure le saline che forniscono la maggior quantità di sale ordinario al consumo dell'Abissinia settentrionale, sia per la via marittima di Zula, sia per quella terrestre d'Arafali. Devesi senza dubbio all'importanza ed alla postura di queste saline se le incursioni degli Abissini si spinsero soventi fino a Macalillé. In caso di pericolo, il capo di questo villaggio si rifugia nella vicina isola di Dessi che erroneamente alcune carte indicano come possedimento francese.

In prossimità della spiaggia, là dove avviene il carico del sale sui sambuchi (barche arabe), dimorano alcune famiglie, abitanti entro caverne o fra i massi che rotolando si sono naturalmente disposti in guisa da offrire un ricovero, certo non troppo ampio, nè comodo. Questi moderni trogloditi, come in generale tutta la popolazione della penisola, appartengono alla razza dancala.

Tal fatta d'abitazioni si riscontra anche nei fianchi delle montagne prossime ad Arafali.

Dahlac è un gruppo d'isole e d'isolette, delle quali le principali sono Dahlac e Nora. La popolazione, che ascende a circa 2,000 abitanti, pacifica e laboriosa, vive quasi esclusivamente col commercio dei prodotti del mare, come perle, madreperle, tartarughe che esporta nei vari scali del Mar Rosso.

II. — Territorio posto sotto il protettorato dell'Italia.

Limiti del protettorato. — Il secondo tratto di costa che, dalla penisola di Buri si prolunga nella direzione sud-est fino al territorio di Assab, è territorio protetto. Un avviso della nostra marina, l'*Esploratore*, nell'estate del 1885 piantò la bandiera italiana e proclamò il protettorato italiano sui punti più importanti, accessi possibili alle regioni dell'interno: Hauachil, Mader, Ed.

Hauachil. — Girata la penisola di Buri, che chiude ad est la baja d'Adulis, e proseguendo verso sud-est, si trova, alla distanza di circa 60 miglia marine da Massaua, la baja di Hauachil, con un'isola dello stesso nome e due isole più piccole: Um Agius e Delgama. Son luoghi dove accorrono alla pesca delle perle e delle madreperle i sambuchi della costa d'Arabia e dell' Yemen.

Mader è situato nella baja d'Anfila, al nord del villaggio dello stesso nome, meno importante, quantunque più noto di Mader, e da esso dipendente. Mader, dove da molto tempo era sparita ogni apparenza di sovranità egiziana, aveva d'uopo d'un valido appoggio contro le incursioni dall'interno. Nei quattro anni che precedettero l'arrivo dell' *Esploratore*, dopo che il paese era stato depredato e gli abitanti costretti a rifugiarsi nelle isole vicine, prive d'acqua e di vegetazione, fu loro imposta da capi abissini una tassa di 2,000 talleri sull'estrazione del sal gemma dalle miniere di Asaali, distanti da Mader due giornate di cammino. Queste miniere son forse le uniche dalle quali l'Abissinia estragga la sua famosa moneta di scambio, le *amole*, pezzi oblunghi o quadrati di sal gemma, che si comprano alla costa per 17 al tallero e che, man mano che si portano più addentro nell'interno, acquistano maggior valore, fino a costare 4 ed anche 2 al tallero.

Ed (1). — Al di sotto d'Anfila, procedendo sempre verso sud-est, dopo 70 miglia circa di navigazione, si trova Ed, che dista un duecento chilometri dall'altipiano etiopico. È forse il più importante fra i villaggi posti fra Massaua ed Assab. Nel 1839 una compagnia francese, avente sede a Nantes e a Bordeaux, comprò per 12,000 talleri il territorio d'Ed. Però, essendo sorte difficoltà con capi indigeni che non avevano partecipato al negozio, la compagnia cedette i suoi diritti al console di Francia a Massaua, sig. de Goutin, il quale, dal canto suo, nel 1857 ne fece

(1) Ayth in alcune carte inglesi.

nuova cessione alla casa Pastrè di Alessandria. Intanto durava, circa la sovranità territoriale, una controversia diplomatica, che l'Egitto troncò comprando dalla casa Pastrè la località contrastata.

A Ed e a Mader gl'indigeni vivono col vendere in Abissinia la dura specie di saggina, il frumento degli indigeni e comprandovi in cambio pelli che trasportano in Aden, dove fan capo finora tutti i prodotti del mar Rosso. A Mader si esercita anche l'industria della pesca del pesce cane.

Bandiera italiana sulla costa. — In un'escursione fatta nell'ottobre 1885 ad Hanachil e ad Ed, la goletta *Mestre* vi trovò inalberata la bandiera italiana, che i capi inalzano ogni qualvolta vedono avvicinarsi una nave qualunque. Nessuno si lagnò d'avere, dopo la proclamazione del nostro protettorato, sofferto molestie da abissini o da predoni.

III. — Territorio posto sotto la piena sovranità dell'Italia.

Assab. — Continuando a percorrere la costa africana verso lo stretto di Bab-el-Mandeb, stendesi infine, per una lunghezza di 36 miglia, da ras Dermah a ras Sinthiar, il territorio d'Assab, che per la legge del 5 luglio 1882 forma, insieme alle isole situate nella baja, una colonia costituita ed ordinata sotto la piena sovranità dell'Italia. Ogni desiderabile informazione sopra l'origine, l'intento e le condizioni materiali di questa colonia si trova nella relazione che precedeva il progetto di legge, presentato alla Camera nella tornata del 12 giugno 1882.

Alla colonia d'Assab fanno come un'appendice: al nord, il territorio di Beilul e il vicino villaggio di Gubbi, presidiati dai nostri soldati; al sud, il territorio dipendente, sotto il nostro protettorato, dal sultano di Raheita.

Beilul e Gubbi. — Nel fondo della vasta baja compresa tra ras Dermah e la salina naturale di Beheta trovasi, a

circa quattro chilometri dalla costa, Beilul, cui si accede per un comodo sentiero carreggiabile costruito dai nostri soldati.

Beilul dista meno di dieci miglia marittime dal capo Dermah, limite settentrionale, e circa settantacinque chilometri dalla rada di Buja, centro della colonia d'Assab, percorrendo la comoda e pittoresca strada che si sta ora costruendo dal genio militare e della quale son già aperti alcuni tronchi.

Alla distanza di circa 1200 metri dal villaggio di Beilul è il grosso villaggio di Gubbi. La popolazione di quello è di 500 abitanti; di questo, di 800, senza contare una popolazione fluttuante di circa 400 beduini dell'interno, che vi convengono pel commercio di scambio. Le famiglie dei due villaggi posseggono sambuchi coi quali fanno il commercio con Aden; vi portano avorio, penne di struzzo, gomma, miele, pelli, caffè, stuoje di palma, le quali merci sono cambiate con dura, riso, tabacco e cotonate indiane.

Beilul è destinato ad un ragguardevole avvenire commerciale; di là si dipartono le strade più facili e più brevi per il paese dei Vollo Galla e pel cuore dell'Abissinia.

Beilul è anche uno dei centri dancali che bisogna sorvegliare più attentamente per la sicurezza d'Assab. Al cadere del 1884 una piccola guarnigione egiziana, ridotta in ultimo a una ventina di soldati, stava per esser richiamata; si decise allora di occupare Beilul con un piccolo distaccamento di nostri marinai. Attualmente vi è di guarnigione una compagnia di fanteria, che occupa una *zeriba* ed un fortino, a 800 metri da Beilul e a 1,600 da Gubbi. Il terreno fra i villaggi e la *zeriba* è coperto da un bel bosco di palme *dum*.

Raheita. — Immediatamente al sud della colonia di Assab si trova il territorio dipendente dal sultano di Raheita, che non ebbe mai vincoli di vassallaggio verso l'Egitto o verso la Sublime Porta. Il sultano Berehan, morto nel 1884, è quegli che vendè alla compagnia Rubattino buona parte dei territorii formanti ora la colonia d'Assab. Il 20 settem-

bre 1880 egli stipulò col governo italiano una convenzione che assicurava a lui ed ai suoi successori la nostra assistenza e protezione, in corrispettivo di alcuni obblighi da parte loro, tra i quali quello di non cedere od alienare a chicchessia nessuna parte del territorio.

Aussa. — Il gran triangolo compreso fra la catena etiopica ad ovest, il corso dell'Avasce al sud, ed il mar Rosso all'est, è il paese degli Afar o Afer (erranti), conosciuti più comunemente col nome di danachili. Le tribù delle regioni attorno Beilul riconoscono l'alta autorità del sultano d'Aussa, la cui influenza va diminuendo man mano che si procede verso il nord, fino ad esser quasi nulla sulla pòtente tribù dei Damohoiti e sul sultanato del Birrù.

Dopo la nostra occupazione, Assab si è anche popolato di Arabi, Abissini, Somali e Indiani; Arabi e Indiani cominciano pure a farsi vedere a Beilul.

IV — Massaua.

Conquista turca; investitura egiziana. — Alla distanza di circa mille miglia marittime da Suez, che un buon piroscafo può percorrere in poco più di tre giorni, trovasi Massaua (1). Antica colonia dei Persiani, secondo la tradizione, conquistata dai Turchi col vicino littorale nel 1557, Massaua rimase soggetta, più di nome che di fatto, all'autorità del sultano di Costantinopoli. Nel 1866 fu ceduta formalmente all'Egitto, insieme a Suachim, alla quale si assomiglia per conformazione topografica, e con la quale compete per importanza commerciale. « J'ai décidé, » dice il firmano d'in-

(1) È curiosa l'origine che il Münziger dà di questa parola (*Ostafrikanische Studien*). Massaua o Medsau'a, che sarebbe il vero nome, deriva probabilmente, egli dice, dal verbo etiopico *dsau'a*, *chiamare*. La distanza dall'isola di Massaua alla terraferma si diceva una *medsau'a*, tale cioè da potersi udire una chiamata da un luogo all'altro, come succederebbe infatti tra l'isola di Massaua e la penisola di Gherrar che le sta di fianco. Gl'indigeni dei dintorni chiamano Massaua *Bazé*.

vestitura che il Sultano rilasciò a Ismail Pascià per regolare l'ordine di successione in Egitto, « que dorénavant le gouvernement de l'Egypte avec les territoires qui en dépendent, et *avec les caïmakamies de Souakim et de Massaouah,* sera transmis à l'aîné de tes enfants mâles, et de la même manière aux fils aînés de tes successeurs. »

Quando il chedive Ismail pascià entrava, per tal modo, in possesso della *caimacamia* di Massaua, il dominio ottomano inchiudeva, verso il sud, gli scali della costa fino ad Ed, le isole Dahlac e il territorio compreso tra la spiaggia in faccia a Massaua ed il confine abissino. Da quest'ultima parte gli Egiziani non solo non fecero mai un passo avanti, ma non seppero nemmeno opporre un argine alle incursioni abissine, che si spinsero talvolta fino a Massaua. Pochi giorni prima della nostra occupazione, una razzia d'Abissini, giunta alle porte della città, oltre le quali veniva meno ogni autorità del governatore egiziano, s'impossessò di 4,000 capi di bestiame.

Ragioni della nostra occupazione; come fu compiuta. — Al principio del 1885 l'insurrezione del Mahdi si andava allargando; sulla costa orientale d'Africa si risvegliava il fanatismo musulmano; da ogni lato sorgevano pericoli, ai quali non poteva rimanere indifferente una potenza che, come l'Italia, possedeva una colonia sul mar Rosso. D'altra parte, il chedive aveva dichiarato al sultano che si trovava nella necessità di abbandonare Massaua, come aveva abbandonato altri punti più meridionali; e dal canto suo il sultano, malgrado siffatta dichiarazione, punto non accennava a volersi incaricare dell'occupazione. Uno dei principali porti del mar Rosso, se non il primo, lo sbocco naturale dell'Abissinia e di gran parte del Sudan orientale, correva quindi pericolo, o d'essere abbandonato all'anarchia ed alle crescenti invasioni degli Abissini, o d'essere occupato da una terza potenza che si sarebbe così assicurata una posizione predominante nel mar Rosso. Se è legge storica che l'Africa, come una cittadella assediata dalla civiltà, coi suoi duecento milioni d'abitanti divisi in infiniti gruppi

senza reciproca unità, ignoti gli uni agli altri, sia fatalmente condannata ad aprire le sue porte agli Europei, si comprende come gli Stati d'Europa abbiano fatto a gara per installarsi sul littorale africano. In un momento in cui l'Europa parve presa da una febbre coloniale, il governo italiano, che aveva già un piede sulla costa del mar Rosso, posto nel bivio o di andare a Massaua o di vedervi andare altri, preferì andarvi egli stesso.

Lo sbarco e l'occupazione si compierono pacificamente il 5 febbraio 1885.

Un corpo di spedizione era partito da Napoli il 27 gennaio, parte sulla corazzata *Principe Amedeo*, parte sul piroscafo noleggiato *Gottardo*, sul quale trasbordarono poi, giunti a Porto Said, anche i soldati, marinai e materiali imbarcati sull'*Amedeo* che non avrebbe potuto traversare il canale di Suez. Questo corpo d'occupazione era così costituito:

	Ufficiali		Truppa
Comando superiore	7		11
Stato maggiore del battaglione bersaglieri	7		14
Quattro compagnie bersaglieri	20		616
Una sezione d'artiglieria da fortezza	3		62
Un plotone del genio	1		29
Un drappello carabinieri	—		10
Un drappello di sanità	—		14
Un drappello di sussistenza	—		12
Totali: ufficiali	38	truppa	768
		806	

Il *Gottardo* arrivò a Massaua la mattina del 5 febbraio. Il contrammiraglio Caimi, comandante le nostre forze navali nel mar Rosso, che si trovava a bordo dello stesso piroscafo, sceso a terra e recatosi dal vice-governatore egiziano, Izzet bei, gli significò per iscritto che dal governo del Re aveva l'ordine di occupare la piazza di Massaua e dintorni; un corpo d'occupazione era pronto a sbarcare. Izzet bei rispose che, non avendo mezzo d'impedire lo sbarco, non poteva che protestare.

Dopo di ciò, fra il colonnello Saletta, comandante il nostro corpo d'occupazione ed il colonnello egiziano, co-

mandante la guarnigione di Massaua, si convenne sul modo di eseguire l'occupazione, e si affisse in città, tradotto in arabo, un proclama del contrammiraglio Caimi.

Alle 3 pomeridiane, ora propizia per l'alta marea, cominciò lo sbarco delle truppe, che durò fino alle 7 di sera, col massimo ordine e senz'ombra di resistenza. Mezza compagnia del corpo reale equipaggi, che dall'*Amedeo* era trasbordata sul *Gottardo*, prese possesso del forte di ras Mudur. La *Garibaldi*, giunta in porto alle 3 pomeridiane, sbarcò una compagnia dello stesso corpo, che si attendò sulla penisola Gherrar; nella stessa località si attendarono due compagnie di bersaglieri e l'artiglieria; mezza compagnia di bersaglieri prese possesso della gran guardia al palazzo del governatore; un'altra mezza compagnia occupò il forte Taulud; la quarta compagnia bersaglieri si divise fra i due forti di Otumlo e di Moncullo.

In tutti i punti occupati venne inalberata la bandiera italiana accanto all'egiziana.

Effettivo del presidio; basci buzuc. — Come complemento della prima spedizione, salpavano da Napoli il 12 febbraio, e giungevano a Massaua il 27, altri 2 ufficiali e 73 uomini di truppa, 68 cavalli e muli, materiali varii d'artiglieria e del genio, nonchè viveri e foraggi.

Essendosi, poi, stimata insufficiente la forza che si trovava a Massaua, venne decisa una seconda spedizione a quella volta. Questa partì da Napoli col piroscafo *Washington* il 24 febbraio e giungeva a Massaua il 7 marzo. Si componeva nel modo seguente:

	Ufficiali	Truppa
Due battaglioni di fanteria	48	1342
Una sezione d'artiglieria.	2	88
Una compagnia del genio	3	71
Un drappello carabinieri.	1	13
Un drappello di sanità.	—	16
Un drappello di sussistenza	—	14
Ufficiali medici, contabili, commissari, ecc.	6	—
Attendenti vari.	—	5
Totali: ufficiali. . .	60	truppa 1549
	1609	

In seguito ad altri parziali invii per il completamento delle unità organiche, ed a traslazione di forze ad Assab, può ritenersi che la forza massima raggiunta a Massaua fu di 125 ufficiali e 3000 uomini di truppa.

Per avere un'esatta valutazione di questa forza fa però d'uopo aggiungere l'effettivo dei soldati irregolari o *basci buzuc*.

Il corpo dei basci buzuc (letteralmente: *teste sventate*) ascende, in Massaua, a poco meno di un migliaio d'uomini. Ha mantenuto la peculiare composizione che aveva al tempo degli Egiziani: 24 uomini formano un *buluc* (plotone), comandato da un *buluc basci;* 4 buluc formano un'unità corrispondente alla compagnia, comandata da un *juz basci* (capo di 100); due o più unità sono comandate da un *bim basci.* A capo di 10 unità, cioè di 1,000 uomini, starebbe in teoria un *sangiac;* in realtà però abbiamo due sangiac: uno comanda l'*ordu* interno, cioè quello che disimpegna il servizio di Massaua ed ha la forza di 100 basci buzuc; l'altro, con sede a Taulud, comanda l'*ordu* esterno, di circa 900 uomini, con distaccamenti a Emberemi, Macalillé, Dahlac, Saati (estremo limite del nostro possedimento sulla strada d'Abissinia), Otumlo, Moncullo, Archico e Arafali. Ai comandi di *ordu* e di distaccamento sono addetti ajutanti maggiori e scrivani; le compagnie hanno dei tamburini (*tab'l*).

Malgrado il loro nome, i nostri basci buzuc fanno buona prova; non solo si possono affidare loro impunemente servigi che sotto il clima d'Africa non potrebbero senza danno esser disimpegnati dai nostri soldati; ma in qualche circostanza si sono anche comportati valorosamente in faccia al nemico. In una incursione avvenuta, il 10 dello scorso gennaio, per parte di predoni abissini dell'Agamé, regione a sud-ovest del monte Sovayra ricordato parlando di Arafali, i basci buzuc di quel presidio presero bravamente parte al combattimento coi nostri soldati; ed uno di loro, certo Abd-el-Cader Bida Mariam, che vi rimase gravemente ferito, fu decorato della medaglia d'argento al valor militare.

Assunzione della diretta ed esclusiva amministrazione. — La nostra convivenza, a Massaua, con gli Egiziani durò dieci mesi.

Quando, nel settembre 1885, si pensò di dare unità alla nostra azione nel mar Rosso, concentrando nelle mani di un ufficiale generale il comando delle forze di terra e di mare e la direzione di tutti i servizi civili in Africa, parve venuto il momento di far passare nelle nostre mani l'intera amministrazione di Massaua. Le savie disposizioni prese dal generale Genè, in conformità delle istruzioni impartitegli dal governo, fecero sì che il passaggio si compiè con la stessa facilità con cui si era eseguita dieci mesi prima l'occupazione militare. Gli Egiziani non fecero nessun ostacolo, consegnarono i pubblici uffici, la polizia, le carceri e si ritirarono dai corpi di guardia, che furono occupati dai nostri. Con un proclama agli abitanti, che porta la data del 2 dicembre 1885, il generale Genè notificava che da quel giorno assumeva la direzione superiore d'ogni servizio e dei singoli uffici nella città e dipendenze. La bandiera egiziana, che sventolava a canto della nostra, non fu più inalberata. La truppa regolare egiziana fu imbarcata su di un piroscafo della società chediviale che trovavasi in porto, pronto alla partenza. Erano circa 200 soldati, che, in ordine di marcia ed in completo assetto militare, sotto il comando di un maggiore, sfilarono innanzi al palazzo del comando superiore, ove stava schierata una compagnia di bersaglieri, che rese gli onori.

La quasi totalità dei basci buzuc passò, come già si disse, al nostro servizio, lieta del cambiamento che significava puntualità di paga e cessazione d'arbitrii. Quasi tutti invece i funzionari civili, che erano egiziani, preferirono tornare alle loro case pel timore, entrando al servizio italiano, di perdere il diritto acquistato alla pensione. Furon visti partire con piacere, perchè avevano stipendi molto superiori al merito dei servigi che prestavano; poterono facilmente esser sostituiti a migliori condizioni, e con persone del paese, o non furono sostituiti affatto, come superflui. A quei pochi funzionari indigeni che prescelsero di rimanere

fu conservato il posto che occupavano, con lo stesso stipendio, o fu loro accordato un lieve aumento quando lo stipendio era troppo scarso, come accadeva per alcuni bassi impieghi, specialmente pei ministri del culto musulmano. Tutti, poi, si obbligarono solennemente ad osservare le leggi ed a prestare obbedienza alle autorità italiane.

L'operazione, in una parola, fu egregiamente condotta dal generale Genè, il quale ampiamente e fin da principio giustificava così la piena fiducia che il governo aveva riposto in lui.

Postura di Massaua e mezzi di difesa. — La città di Massaua giace sopra un'isoletta madreporica, che poco si inalza sul livello del mare, lunga circa un chilometro, larga un terzo. La sua posizione geografica è 15° 36' latitudine nord e 27° 09' longitudine est dal meridiano di Roma; lo che importa fra Roma e Massaua una differenza di un'ora e 48 minuti circa. Una diga di 440 metri, sulla quale si pagava un pedaggio che fu subito abolito dall'amministrazione italiana, unisce l'isola di Massaua a quella di Taulud, di egual formazione, un poco più grande, ma quasi disabitata, la quale, a sua volta, è unita alla terraferma da un'altra diga lunga più d'un chilometro (1030 metri). Un forte, ben munito d'artiglieria, costruito nell'isola di Taulud all'imboccatura di questa seconda diga, ne difende in modo assoluto l'accesso.

Oltre ad essere infilata dai cannoni del forte, la diga di Taulud è battuta efficacemente di fianco dalle artiglierie che difendono la penisola Gherrar, ed all'occorrenza da navi da guerra. Ne consegue che, quand'anche un nemico procedente dall'interno, eludendo la vigilanza dei presidii di Moncullo, Otumlo ed Archico, osasse tentare un colpo di mano su Massaua, farebbe opera vana, perocchè, supposto che avesse potuto giungere fino alla diga (la quale, giova ripeterlo, è l'unica via di comunicazione fra Massaua e la terraferma, e non è larga più di tre metri), non potrebbe più sfuggire all'attenzione di un posto di guardia collocato sulla diga stessa a qualche distanza dalla

sua estremità occidentale; e tosto che questa guardia avesse dato l'allarme, le artiglierie sopra indicate sono in grado di spazzare letteralmente la diga.

Aspetto di Massaua. — Chi, arrivando per la prima volta nell'ampia insenatura che forma il porto di Massaua, si faccia a guardare dalla parte di terra, resta colpito dallo spettacolo che gli si para innanzi, e che contrasta con l'idea di desolazione e d'abbandono generalmente associata, in Italia, all'idea di quel nostro possedimento.

A sinistra, più indietro, il solitario isolotto di Sceic Said (così chiamato da un *santone* musulmano ivi sepolto), contornato da una vegetazione arborea a metà sommersa durante l'alta marea. Più vicino si stende, per tutta la sua lunghezza, l'isolotto di Massaua col forte di ras Mudur alla punta estrema nord-est, meschina ma pittoresca opera di difesa che domina il porto; quindi, dopo uno spazio libero, l'antico cimitero arabo ed alcune capanne, la fila delle case e dei pubblici edifici, costruzioni in muratura di varia forma e grandezza, alcune delle quali non prive di una certa eleganza orientale, con terrazze e verande che danno sul mare: la dogana, la posta, la capitaneria di porto; il tutto dominato dagli svelti minareti delle moschee. All'isolotto di Massaua si attacca la diga che va a Taulud, passaggio continuo e variopinto di uomini e di cammelli, dove agli indigeni d'un'infinità di razze e di fogge si mescolano i nostri soldati dal bianco uniforme. In faccia, ed all'estremità nord dell'isola di Taulud, s'eleva il palazzo del comando superiore, già residenza del governatore egiziano, bizzarra costruzione di stile moresco, dovuta non a Münziger pascià, come si dice comunemente, ma ad Arachel bei. A destra, la penisola di Gherrar e quella di Abd-el-Cader.

A Gherrar hanno sede, in grandi baracche che formano come un bel villaggio, il comando di un battaglione di fanteria, una compagnia del genio, una d'artiglieria, un plotone di cavalleria, i magazzini del commissariato militare e dell'artiglieria.

La lingua di terra che collega la penisola al continente è difesa da un forte e da altre opere accessorie.

Abd-el-Cader è sede di una compagnia che presidia il forte eretto a difesa dell'istmo; all'estremità della penisola si trovano un piccolo cantiere ed i magazzini della marina, disposti entro un vasto recinto quadrangolare, avente a ciascun angolo una torricella per guardia e difesa.

Ras Mudur a sinistra dello spettatore, e Abd-el-Cader a destra, chiudono l'ingresso del porto.

In fondo a questo quadro, cui dà risalto il verde intenso del mare, campeggia, al sud, il monte Ghedem, alto un 1200 metri, che s'avanza in promontorio fra il golfo di Massaua e la baja d'Archico; di fronte, una successione di colline che s'inalzano fino alle prime montagne dell'Abissinia.

Progresso civile di Massaua; nuova città a Taulud; censimento. — La città di Massaua, dopo la nostra occupazione, aumenta, si va trasformando, si ripulisce, prende aspetto civile. Cresce il numero degl'indigeni delle circostanti tribù, che accorrono a comprare e a vendere, certi di trovare piena sicurezza e retta amministrazione. Il lavoro abbonda, il prezzo della mano d'opera ha raddoppiato e triplicato (1); si aprono caffè, botteghe e magazzini. Ultimamente un industriale greco ha costruito un albergo, che toglierà dall'imbarazzo gli Europei i quali, arrivando a Massaua, non sapevano dove alloggiare. Le capanne, che occupavano gran parte dell'area abitata, cedono il posto alle case in muratura, con pietra presa generalmente nell'isola Dahlac. Un incendio fortuito, che recentemente ha distrutto buon numero di capanne, accelererà la trasformazione. Gli stessi notabili indigeni, mentre si presentarono a ringraziare il generale Genè per le disposizioni prese dalle autorità e per lo zelo dei soldati ad estinguere l'incendio, chiesero che non si permettesse più la costruzione di capanne nel luogo ov'erano le distrutte. La domanda di con-

(1) La giornata di un facchino, che prima era di 2 o 3 piastre al giorno (da 50 a 75 centesimi), è salita ora a mezzo tallero e fino ad un tallero (2 e 4 lire).

cessioni di aree pubbliche per fabbricazione è del resto tale che, mancando il posto nell'isolotto di Massaua dove solo spazio vuoto sarebbe il vecchio cimitero arabo, terreno sacro agli attuali abitanti, si è pensato ad allogare le nuove costruzioni nell'isola di Taulud, dove, se i presagi non fallano, sorgerà una nuova città italica, più comoda e più igienica di Massaua.

Non è stato ancora fatto il censimento della colonia dopo il cambiamento d'amministrazione. Un censimento approssimativo fu ordinato per la città di Massaua dal comando militare nel settembre 1885, e questo dette per risultato una popolazione di circa 5000 abitanti, la quale dev'essere ora notabilmente accresciuta. Risultarono allora presenti a Massaua, eccettuati i militari, 45 italiani, 51 greci, 11 francesi, 2 maltesi, 1 tedesco, 30 indiani, 62 baniani, 235 abissini, 275 sudanesi, ecc. Vi erano una chiesa cattolica, annessa alla missione francese, 3 moschee principali e 10 moschee secondarie. Il censimento additò pure l'esistenza di 5 caffè europei e di 22 caffè arabi.

Condizioni climatologiche. — Massaua è provvista di un osservatorio meteorologico, istituito dal ministero della guerra.

Le osservazioni vennero incominciate nel maggio del 1885 cogli istrumenti e con le norme che l'ufficio centrale di meteorologia di Roma fornì a quel comando militare.

Le osservazioni sono ancora troppo poche per poter formarsi un concetto esatto delle condizioni climatologiche della località, ma intanto sarà sempre utile il conoscere qualche risultato delle esperienze fatte dal maggio 1885 a tutto maggio 1886.

Riguardo alla temperatura, dal maggio all'ottobre si ebbe una media diurna superiore ai 30 gradi, e negli altri sei mesi successivi superiore ai 25.

Il mese più caldo fu l'agosto, cui corrisponde una media temperatura di 35° 3: in detto mese avvenne anche la massima temperatura della serie, che fu di 42° 8. Il mese

meno caldo fu il gennaio, con una media di 26°4. La minima temperatura fu osservata in febbraio, di 19°1.

È bene notare che, in ognuno dei tredici mesi di osservazione, la massima temperatura fu superiore ai 30 gradi, e tre volte solamente superò i 40 gradi.

Le escursioni termometriche mensili furono sempre ristrette, e variarono da 8 a 15 gradi; la differenza fra la temperatura alle 9 antimeridiane e quella delle 9 pomeridiane si mantenne sempre assai piccola; nel novembre e dicembre 1885 la temperatura fu anzi più elevata alle 9 di sera in confronto di quella delle 9 del mattino.

Se le medie ricavate per i mesi suddetti fossero le definitive, o medie normali, la media temperatura annua a Massaua sarebbe di 30°3.

In quanto a temperatura devesi però notare: 1° che essa varia da luogo a luogo, e così nello stesso istante non esiste uniformità fra Massaua, Gherrar, Taulud, Moncullo, ecc.; 2° che essa varia moltissimo in senso verticale, talchè in un piano artificialmente sollevato anche di poco si ha una temperatura meno elevata che a livello del suolo, il quale irradia continuamente di giorno e di notte e quasi in ogni stagione calorico abbondantissimo; 3° che sulla sensazione di caldo che si prova, più che il grado di temperatura influisce il fatto se esiste o no ventilazione anche calda, cioè anche di *camsin:* 40 e più gradi, se accompagnati da ventilazione, sono più sopportabili di una temperatura inferiore a 30°, ma con calma.

Alla elevata temperatura di Massaua corrisponde una grande siccità. Infatti in tutto il periodo citato di tredici mesi si ebbero solo 36 giornate con pioggia, che, misurata al pluviometro, non arrivò che a 110 millimetri, cioè un settimo circa di quella che cade a Roma.

In quanto alla nebulosità, si ebbe a Massaua un periodo con cielo abbastanza coperto dal gennaio a tutto aprile, mentre fu quasi sempre sereno dal maggio a tutto luglio, e serenissimo dall'agosto a tutto novembre. Poche nubi nel dicembre. Così che, a rigore, non vi sarebbero

nell'anno che soli quattro mesi in cui il cielo può presentarsi con discreta nebulosità.

Non mancano a Massaua i temporali; l'umidità si mantiene sempre abbondante, salvo quando soffiano venti forti meridionali. Il massimo assoluto di 42°8 si verificò mentre spirava il vento di sud-sud-ovest secco.

Condizioni sanitarie. — Le condizioni sanitarie di Massaua si possono argomentare da quelle del presidio, le quali sono riassunte nel seguente specchio statistico-comparativo:

SPECCHIO comparativo della media giornaliera di ammalati del regio esercito entrati negli ospedali ed alle infermerie per 1000 di forza con assegno, nei presidii del regno e di Massaua, dal maggio 1885 a tutto aprile 1886.

MESE ED ANNO	Media giornaliera, per 1000 di forza con assegno, di entrati negli ospedali e nelle infermerie		Numero dei morti nel mese, ragguagliato a 1000 di forza	
	nel regno	in Massaua	nel regno	in Massaua
Anno 1885.				
Maggio	2.1	2.6	0.7	1.4
Giugno	1.9	4.1	0.7	0.7
Luglio	2.1	5.7	0.7	3.6
Agosto	1.8	4.5	0.8	1.4
Settembre	1.8	2.2	0.8	1.8
Ottobre	1.6	1.8	0.7	0.8
Novembre	1.7	2.4	0.5	. .
Decembre	2.2	2.0	0.6	1.4
Anno 1886.				
Gennaio	2.6	1.7	0.8	1.3
Febbraio	2.5	1.6	0.8	. .
Marzo	2.3	1.8	0.8	. .
Aprile	2.2	1.9	0.7	. .
MEDIA ANNUALE	2.1	2.7	0.7	1.0

Da questo specchio, che comprende il periodo d'un anno, risulta che nei mesi di giugno, luglio e agosto, ossia nella stagione estiva, si ebbe a Massaua una morbosità notevolmente superiore a quella massima nel regno, che si verifica invece nei mesi della stagione invernale; e ciò si spiega col fatto che i mesi di giugno, luglio e agosto son quelli durante i quali in Africa l'influenza del clima agisce maggiormente sulle condizioni sanitarie della truppa. Negli altri mesi invece, come si scorge dalla stessa tabella, la morbosità in Africa, paragonata a quella del regno, risulta alquanto inferiore; d'onde nel complesso si ha, pel nostro presidio a Massaua, una morbosità annua approssimativamente eguale, nella media, a quella che si ha in Italia.

Devesi però notare che alcune delle morti che avvengono in Italia son conseguenza di malattie contratte in Africa, e che i numerosi rimpatri per malattia diminuiscono la morbosità che altrimenti sarebbe maggiore in Africa.

La mortalità poi, mentre in Italia risulta quasi uniforme nei vari mesi dell'anno, a Massaua è notevolmente superiore nei mesi più caldi, ma diminuisce fino a rendersi nulla nella stagione invernale. (1)

---

(1) Un accurato studio sulle vicende sanitarie del corpo di spedizione fu pubblicato nel *Giornale medico del R. Esercito e della R. Marina, 1886,* dal maggiore medico Panfilo Panara, che organizzò in Massaua il servizio sanitario. Rimandiamo a questo diligente lavoro chi desiderasse approfondire l'argomento.

PARTE SECONDA

Condizioni politico-amministrative ed economiche di Massaua

SOMMARIO.

I — Ordinamento amministrativo.

Bilancio; comando superiore; segretariato per gli affari indigeni; uffici varii. — Massaua e le sue dipendenze formano, sotto l'alta direzione del comandante superiore in Africa, una colonia amministrata a parte, con bilancio proprio, separato da quello delle amministrazioni dello Stato.

Le attribuzioni del comando superiore in Africa sono determinate dal decreto reale del 5 novembre 1885 (1). Oltre al comando delle forze di terra e di mare costituenti i presidii e le stazioni nel Mar Rosso, egli ha la suprema direzione di tutti i servizi civili nei territori da noi occupati, compreso quello d'Assab.

Il comandante superiore riscuote le entrate e paga le spese di tutti i servizi civili. Nel bilancio per l'esercizio 1886-87, che pubblichiamo nella parte terza della presente memoria, è prevista un'entrata di lire 683,000, di fronte ad una spesa di lire 299,344 per stipendi al personale e spese d'amministrazione civile; il residuo disponibile, in lire 383,656, è consacrato ad opere pubbliche e ad altre spese straordinarie (2).

Fin dal primo momento della nostra occupazione, al comando delle truppe venne aggiunto un funzionario con-

---

(1) V. nella *Parte terza*, il doc. n. I (pag. 59).

(2) V. nella *Parte terza*, il doc. n. II (pag. 62).

solare con le attribuzioni di commissario civile. Questi, per l'articolo 2° del suddetto decreto del 5 novembre 1885, passò sotto la dipendenza diretta del comandante superiore, ed il suo ufficio si è ora trasformato, mantenendo parte delle stesse attribuzioni, in segretariato per gli affari indigeni. Il segretario per gli affari indigeni, una specie di sottoprefetto e di sindaco, tratta gli affari politici della colonia, non che quelli municipali di Massaua e sue dipendenze; ha la sorveglianza sulle moschee, sui beni religiosi, sullo stato civile musulmano; è in relazione coi naib e sceic dei villaggi ed è ufficiale di stato civile pei cristiani.

Massaua conta un ufficio di dogana, di posta, di capitaneria di porto e sanità marittima, dei quali parleremo a parte.

Nella terza parte di questa memoria pubblichiamo la tabella del personale assegnato ai vari servizi. (1)

II — **Ordinamento giudiziario.**

Ordinamento attuale. — Non sarebbe facile definire l'insieme degl'istituti giudiziari che nel dicembre 1885 si attuarono a Massaua. In questa, più che in ogni altra branca di pubblico servizio, si faceva manifesto il passaggio dal vecchio ordine di cose al nuovo. In materia penale gli indigeni erano soggetti al tribunale militare; in materia civile e commerciale ad un tribunale locale. Il tribunale locale si tramutava, all'occasione, in tribunale misto per le cause fra indigeni e non indigeni.

Per gl'Italiani esisteva un tribunale civile e commerciale, con competenza e procedura determinate dalla legge e dal regolamento consolare. Questo tribunale era compe-

(1) V. nella *Parte terza*, il doc. n. III (pag. 63).

tente a giudicare anche in materia penale, quando nel reato non entravano militari, nè come querelanti od offesi, nè come imputati.

Gli stranieri erano del pari soggetti al tribunale italiano, non constando che avessero reclamato la respettiva giurisdizione consolare.

La posizione non essendo forse ancora matura per un assetto definitivo e permanente, si è intanto proceduto a semplificare questo complesso di provvedimenti transitori e a metterlo, per quanto è possibile, in armonia con l'ordinamento che vige nel regno. Si prese per guida la nostra legge consolare, che ha il duplice vantaggio di una grande semplicità e speditezza, e di risponder meglio allo stato in cui trovasi la colonia di Massaua.

Nuovo ordinamento; tribunale civile, commerciale e correzionale; tribunale militare. — Le basi del nuovo ordinamento sono le seguenti:

Si stabilirà a Massaua un tribunale civile, commerciale e correzionale, con giurisdizione su tutto il territorio dipendente dal supremo comando militare. Il tribunale così costituito riassume in sè le attribuzioni che nello Stato son divise fra il pretore ed il tribunale. Come giudice unico, il presidente del tribunale decide inappellabilmente tutte le controversie che non eccedono le lire 500 e procede a tutti gli atti di volontaria giurisdizione che nel regno sono affidati ai pretori. Funziona anche da notaro. L'esercizio della volontaria giurisdizione e del notariato non sono per ora estesi agl'indigeni; perocchè non sembra ancor giunto il momento di sopprimere la magistratura locale che compie queste funzioni, ossia l'ufficio del cadì. Però, collocato quest'ufficio sotto la direzione del presidente del tribunale, verrà informandosi ai principii della nostra legislazione finchè, senza gravi perturbazioni, possa sparire affatto.

Se le controversie eccedono le lire 500, sono di competenza del tribunale. Le sentenze del tribunale sono inappellabili quando il valore della causa non eccede lire 1500;

in caso diverso ha luogo l'appello alla corte d'Ancona, giusta il disposto della legge consolare.

In materia penale, il presidente del tribunale giudica inappellabilmente le contravvenzioni e tutti i delitti punibili sino a 3 mesi di carcere e lire 300 di multa.

Il giudizio dei crimini è attribuito al tribunale militare, come pure quello dei reati d'indole politica e quello dei delitti nei quali l'imputato o l'offeso sia un militare, un ufficiale pubblico, ovvero una persona che abbia vincoli d'attinenza coll'amministrazione militare.

Il nuovo regolamento giudiziario di Massaua è testualmente riprodotto nella parte terza della presente memoria (1).

III — Tratta degli schiavi.

Importanza del traffico; adesione dell'Italia alla convenzione anglo-egiziana; regio decreto 13 maggio 1886. — L'occupazione italiana ha portato un grave colpo al commercio degli schiavi, che prosperava su tutta la costa orientale d'Africa, da Suachim al capo Guardafui.

Si comprende l'impossibilità di avere informazioni, anche solo approssimative, sulla importanza e modalità di codesto traffico, in un paese dove poco men che tutti son partigiani della schiavitù, e dove questa, conviene riconoscerlo, non ebbe mai quel carattere di ferocia che in altre parti destò l'orrore del mondo civile.

Si calcolava che soltanto a Beilul, prima della nostra occupazione, s'imbarcassero non meno di 1000 schiavi all'anno, provenienti dall'Aussa.

Per potere estendere la nostra repressione e darle una base legale, l'Italia, con dichiarazione firmata al Cairo il

(1) V. nella *Parte terza*, il doc. n. IV (pag. 64).

21 dicembre 1885, ha aderito alla convenzione del 4 agosto 1877 fra l'Inghilterra e l'Egitto (1).

L'articolo 2 di questa convenzione stabilisce che chiunque sul suolo egiziano o sui confini dell'Egitto e sue dipendenze, verso il centro dell'Africa, si dedichi direttamente o indirettamente al commercio degli schiavi, sarà considerato come reo di grassazione (*vol avec meurtre*). Questa disposizione era ed è in vigore in quella parte della costa del mar Rosso della quale abbiamo ora assunto l'amministrazione, ed il tribunale militare di Massaua potrà applicarla a tutti i colpevoli di tal reato. Ma essa non avrebbe avuto vigore nel territorio d'Assab, ed i reati di tratta che vi si fossero commessi sarebbero in gran parte sfuggiti alla sanzione delle nostre leggi penali, le quali prevedono soltanto il reato commesso da navi di bandiera nazionale e non fanno parola (nè poteva essere altrimenti nel tempo in cui furono emanate), nè della tratta eseguita in acque italiane da navi con bandiera estera, nè del traffico degli schiavi per la via di terra.

A questa lacuna si è rimediato con la promulgazione di un decreto reale, in data 13 maggio scorso (2), col quale, rispetto al territorio della colonia d'Assab, nei suoi confini e nelle sue dipendenze, vien determinata la natura del reato di traffico degli schiavi, in relazione all'articolo 2 della convenzione anglo-egiziana, ed è stabilito che il tribunale militare di Massaua è competente a conoscerne e a punirlo. Per conseguenza, in qualunque punto dei territorii da noi occupati sul mar Rosso si commetta il reato di tratta, esso è giudicato e punito in modo uniforme.

Modi della tratta; modi di repressione; sequestri operati; offerta di monsignor Sogaro. — La tratta che si fa nel mar Rosso (quella almeno che può farsi eludendo la vigilanza nostra e degl'Inglesi) si opera per lo più con barche di Gedda, che vanno a caricare gli schiavi sulla costa

---

(1) V. nella *Parte terza*, il doc. n. V (pag. 78).
(2) V. nella *Parte terza*, il doc. n. VI (pag. 86).

africana e li trasportano su quella d'Arabia. Gli scali della costa africana erano, e sono in gran parte, altrettanti luoghi d'imbarco per gli schiavi che vengono portati dall'interno, per lo più dai paesi Galla, e dove si fanno aspettare, lontano dai villaggi, quando vi è sospetto d'essere scoperti, il momento propizio per farli passare in Arabia e nel golfo Persico. Non vi è altro mezzo d'impedire il turpe traffico che di chiudergli gli sbocchi, ed il mezzo più efficace è quello di stabilire delle crociere. Così abbiamo fatto, in proporzione dei mezzi che avevamo a nostra disposizione. La capitaneria di porto di Massaua ha poi ordine d'esercitare la più attenta sorveglianza sui sambuchi che frequentano quella rada per impedire che vi si trafughino degli schiavi.

Fra i non pochi sequestri di schiavi eseguiti dopo la nostra occupazione, il più importante è quello operato dalla goletta *Mestre* alla fine del marzo scorso, di cui molto si parlò in Italia, e che non passò inosservato in Inghilterra.

Messo in sospetto che nelle vicinanze di Emberemi si celassero degli schiavi pronti ad essere imbarcati, il generale Gené ordinò al *Mestre* di andare ad incrociare in quelle acque. La mattina dopo la sua partenza da Massaua, il *Mestre*, che si era posto in crociera a circa quattro miglia dalla costa, scorse infatti, alla distanza di circa due miglia e mezzo, una vela avviata verso sud. La cannoniera, messa la macchina a tutta forza, si diresse a quella volta; il sambuco, che filava bene, cercò fuggire; ma dopo un'ora di caccia era raggiunto. Due uomini dell'equipaggio vi saltarono dentro, mentre un interprete che era a bordo della cannoniera ordinava d'ammainare le vele ed appoggiava quest'ordine con la minaccia di far fuoco.

L'equipaggio non fece resistenza; sollevate le stuoie e le tavole che formavano da ponti alla barca, si scuoprì un carico di schiavi, 34 donne, 14 ragazzi e 2 bambini, che furono fatti passare sul *Mestre*. Il sambuco fu preso a rimorchio e condotto a Massaua col padrone e con 8 uomini

d'equipaggio, i quali furono consegnati all'arma dei reali carabinieri e deferiti al tribunale militare.

Degli schiavi liberati, parte vennero affidati alle suore di carità della missione francese di Massaua, parte alla missione svedese d'Otumlo.

Va ricordato qui, a titolo di lode, l'atto di monsignor Sogaro, vescovo dell'Africa centrale, che si trova ora al Cairo a causa dell'insurrezione nel Sudan. Appena egli seppe di questa cattura, si offerse d'accogliere e di educare nella sua missione questi schiavi non solo, ma anche tutti quelli che saranno in seguito liberati dai nostri. Era troppo tardi per togliere i nuovi ospiti alle missioni francese e svedese che li avevano accolti di buona voglia; ma si può prevedere che non mancherà l'occasione di profittare in seguito della filantropica offerta di monsignor Sogaro.

IV — **Scuole e vacuf.**

Profitto degli indigeni; insegnamento promiscuo dell'italiano e dell'arabo; vacuf. — Le scuole elementari italiane che s'istituirono a Massaua, e alle quali si cerca di dare il maggiore incremento, promettono ottimi risultati.

Si comprende quanto sia necessario che la nostra lingua sia prontamente diffusa, e non meno necessario è che molti dei nostri imparino l'arabo.

È sorprendente il profitto che fanno nella nostra lingua i giovani indigeni dei due sessi, molto superiore a quello nella lingua francese che s'impartisce nelle scuole della missione francese tenute dalle suore della carità. In un esperimento eseguito, nello scorso aprile, in presenza del generale comandante e di numerosi invitati, essi dimostrarono di potere, in meno di 40 lezioni, rendersi abbastanza padroni della nostra lingua, sì parlata che scritta, e di pronunziarla con giusto accento.

Altre scuole d'italiano si aggiungeranno alle scuole locali d'arabo.

Per accertare l'entità e l'impiego dei beni spettanti alle opere pie musulmane (*vacuf*) di Massaua, i bisogni di questi luoghi pii e delle scuole d'arabo, il generale Genè nominò una Commissione di notabili musulmani sotto la presidenza del segretario per gli affari indigeni.

Col promuovere l'insegnamento simultaneo delle due lingue, il governo ha anche in mira di potere, col tempo, chiamare gl'indigeni a coprire gl'impieghi della colonia, secondo il sistema vigente nelle colonie inglesi.

V — Commercio e navigazione.

Importanza commerciale dei possedimenti italiani; generi d'importazione e d'esportazione; perle e madreperle; case commerciali; prospetto del movimento; campionario. — Col possesso e col protettorato di tutta la costa, da Massaua ad Assab, sono in nostra mano gli sbocchi che possono avere sull'Eritreo i prodotti dell'Etiopia specialmente settentrionale e della parte meridionale del Sudan.

Il principale genere d'importazione a Massaua è costituito dai tessuti e filati di cotone, che vengono dall'India e dall'Inghilterra. La maggior parte dei tessuti si dirige al Sudan; pochissimi prendono la via d'Abissinia, ove si smercia di preferenza il cotone filato rosso per tessere una larga striscia che adorna gli *sciamma*, il classico manto portato dagli Abissini a qualunque condizione appartengano.

Altri generi d'importazione sono per lo più di consumo locale a Massaua e dintorni: dura, farine, conserve alimentari, generi coloniali, spiriti, bevande alcooliche. Una discreta quantità di queste ultime, della peggiore specie, che una casa d'Alessandria d'Egitto provvede a Marsiglia,

si smercia in Abissinia, purchè l'apparenza delle bottiglie sia tale da illudere i compratori. In questo genere, più che nei tessuti, che si vendono a basso prezzo, sarebbe facile stabilire una concorrenza italiana.

Le conterie, quasi tutte fornite dalle nostre fabbriche di Murano, sono ora meno ricercate che per l'addietro.

Pellami, zibetto, avorio, caffè, gomme, cera, oro, sono i principali oggetti d'esportazione.

Tengono il primo posto, e a grande distanza dagli altri, le pelli di bue e di pecora secche che si spediscono in Alessandria d'Egitto, Salonicco, Marsiglia, e di cui una certa quantità è anche portata a Napoli e a Genova.

Lo zibetto, secrezione di un piccolo mammifero abissino, è adoperato per la composizione di profumi e trova il maggiore smercio a Londra e a Costantinopoli. Crediamo che potrebbe trovarlo anche in Italia. È capace di costituire un ramo di ricco commercio (il suo prezzo oscilla da 140 a 150 franchi al chilo) per la quantità che se ne può trovare, e pel valore che rappresenta sotto piccolo volume, rendendo lievi le spese di trasporto.

L'avorio arriva in poca quantità dall'Abissinia; è tutto spedito in India dai Baniani, che ne fanno incetta.

Il caffè arriva dall'Abissinia in partite di maggior rilievo, ma la sua esportazione per l'Italia non potrebbe, nelle circostanze attuali, arrivare ad una grossa cifra. Parte è consumato sul luogo, parte è avviato ai porti turchi e ad Aden. Il caffè abissino ha un gusto eccellente, mescolato con altre qualità, col moca per esempio; ma non è di bella apparenza, e pare che sui mercati d'Europa incontri meno favore che nei porti del Mar Rosso.

Le gomme potranno essere una ricca fonte di commercio coll'Italia, quando dal Sudan, luogo di produzione, potranno più liberamente arrivare a Massaua.

L'oro che in commercio si chiama *abissino* è del paese dei Galla. Trattandosi di merce che si può facilmente trafugare, sfugge ad ogni sindacato della dogana; si calcola che se ne esporta annualmente dall'Abissinia per circa un milione di lire.

Il commercio delle perle e delle madreperle, che si pescano nelle isole Dahlac e sulla costa dancala, merita un cenno speciale. La pesca delle perle, che è già considerevole (rappresenta un valore annuo di più d'un milione di lire), darà un frutto maggiore quando saranno bene studiati i giacimenti di conchiglie perlifere e la pesca sarà regolata con norme razionali. Le perle, come l'oro, sfuggono alla sorveglianza doganale; il valore medio delle madreperle esportate da Massaua è di circa lire 300,000 all'anno, con un provento doganale di lire 28,000. Le madreperle vanno in genere a Trieste, da dove pare sieno spedite a Vienna per esser lavorate.

In una relazione fatta al governo l'anno scorso sulla pesca nelle isole Dahlac, il cav. Stefanoni, direttore della dogana di Massaua, mise avanti l'idea che si costituisse in Italia una società per l'esercizio ordinato di tale industria. Senza volerci pronunziare sulla utilità di un simile progetto, che andrebbe attentamente studiato, e che in ogni caso dovrebbe essere interamente lasciato all'iniziativa privata, pubblichiamo, nella parte terza della presente memoria, la relazione del cav. Stefanoni, che non è senza interesse anche pei ragguagli e dati statistici che contiene (1).

Diamo pure un elenco delle principali case commerciali di Massaua coll'indicazione del commercio cui si dedicano, ed un prospetto del movimento commerciale durante i primi quattro mesi di quest'anno, con una relazione illustrativa del direttore della dogana (2).

Questo solerte funzionario, prima di lasciare il suo posto per aver compiuto il periodo di servizio in Africa, raccolse un campionario delle merci che s'importano a Massaua. L'interessante raccolta è stata dal comando superiore spedita a Roma e dal ministero del commercio sarà fatta conoscere con ogni opportuna indicazione ai commercianti nazionali. Sia essa di sprone alla nostra iniziativa

---

(1) V. nella *Parte terza*, il doc. n. VII (pag. 83).
(2) V. nella *Parte terza*, i doc. nn. VIII IX (pag. 95 e 98).

privata, che dopo un anno d'occupazione non si è manifestata se non importando derrate alimentari, vini e liquori, pel consumo delle truppe, lasciando che il commercio di Massaua sia sfruttato da Arabi, Indiani e Greci!

Commercio con l'Abissinia; col Sudan; strada Cartum-Cassala-Massaua; effetti della amministrazione italiana. — Allo sviluppo del commercio coll'Abissinia si oppongono ostacoli che non è in nostro potere di rimuovere. I prodotti più ricchi di quella regione son quelli delle provincie più lontane da Massaua, e questi stenteranno a prender la via del nostro possedimento finchè le comunicazioni saranno così difficili, finchè continuerà a dominarvi l'arbitrio dei capi delle provincie. Le vie in Abissinia son sentieri scavati dalle acque, o tracciati dal secolare passaggio delle carovane, che, nella stagione delle pioggie, devono arrestarsi finchè non sia possibile passare a guado i corsi d'acqua. Il sistema feudale, per cui i capi delle provincie sono pressochè indipendenti e spesso in lotta fra loro o col Negus, lascia alla rapacità ed all'arbitrio campo libero di vessare il pacifico commercio (1).

L'avvenire commerciale di Massaua, dal lato dell'Abissinia, si collega dunque coll'avvenire politico-economico di quel regno; e non vi è certo chi vorrebbe sostenere che esso debba rimanere immutabile. Per ora è la media ed alta Abissinia che, per ragioni topografiche, coi suoi limitati prodotti e pei suoi limitati bisogni, deve necessariamente far capo a Massaua.

Ma più che verso l'Abissinia, Massaua mira e deve mirare ad estendere i suoi commerci col Sudan.

Il Sudan, che consuma e che produce (e i suoi prodotti naturali sono ora accumulati dopo tre anni di guerra), aveva tre grandi strade pel suo commercio: quella del Nilo, quella di Suachim, quella di Massaua. Da una rela-

---

(1) È stato calcolato che un mulo il quale parta da Baso, il grande emporio dell'Abissinia, con un carico di caffè, paga circa 90 franchi di dogana, mentre il valore del carico, al punto di partenza, è di due talleri.

zione del console d'Inghilterra a Suachim ricaviamo la seguente tabella dell'esportazione annua media dal Sudan prima del 1883:

MERCI	ORIGINE	Via della valle del Nilo	Via Berber-Suachim
		Lire italiane	Lire italiane
Penne di struzzo.	Darfur.	20,800,000	125,000
Gomme	Cordofan, ecc. .	18,200,000	4,992,000
Avorio.	Bahr-el-Ghazal. .	1,716,000	2,150,000
Caffè	Vari	325,000	585,000
Pelli	Tribù di Baggara.	364,000	. . .
Cereali e diversi.	Dongola, ecc. . .	9,100,000	. . .
	TOTALE. . .	50,505,000	7,852,000

Sulla via che fa capo a Massaua, la sola rimasta aperta, dobbiamo ora sforzarci d'attirare il commercio; nè dubitiamo che continuerà a percorrerla, anche quando si riaprissero le altre due strade, per l'abitudine che hanno le carovane di battere la stessa strada e di servirsi degli stessi recapiti nei luoghi d'arrivo.

Gli scambi con le provincie più lontane del Sudan si sono già iniziati. Alla fine dello scorso aprile giunse felicemente a Massaua una grande carovana proveniente da Cassala, attraverso i territorii degli Habab e dei Temeriam, ed un'altra ne è giunta, ai primi di giugno, di oltre 700 cammelli, carichi di gomme. Fatto notevolissimo, che prova come le relazioni fra Massaua ed il Sudan possano attivarsi per quella via, lasciando da parte la strada di Cherem, ed evitando le vessazioni degli Abissini, il maggiore ostacolo al passaggio del commercio per la via Cartum-Cassala-Massaua. Il nuovo cammino, poco più lungo di quello che attraversa il paese dei Bogos, ma in compenso più facile in ogni stagione, potrà essere sempre più comodamente percorso quando avremo fatto sentire con maggiore efficacia la nostra azione pacifica sulle tribù intermedie.

La notizia che si era felicemente iniziata, per questa via, una corrente di scambi fra l'interno e la costa, ha fatto colpo sul ceto commerciale egiziano, i cui traffici furono interrotti dal blocco del Sudan, e che è pronto a riannodarli per la via di Massaua. Anche le autorità egiziane ed inglesi in Egitto, visti alla prova i risultati della nostra politica a Massaua e della loro a Suachim, han cominciato a convincersi che il miglior mezzo di guadagnarsi gl'indigeni è di allettarli con la prospettiva dell'interesse, e che non si avvia il Sudan ad una pacificazione sequestrando le popolazioni e spingendole a gettarsi per fame in braccio ai ribelli.

I paesi di Ravaja e di Haghig sul littorale, l'uno al nord, l'altro al sud di Suachim, erano stati abbandonati dagli Egiziani all'avanzarsi della ribellione; le autorità anglo-egiziane di Suachim fanno ora il tentativo di aprirvi un mercato coll'interno. A Ravaja è stato stabilito un presidio militare per sicurezza; i negozianti di Suachim sono stati incitati a trasportarvi i loro commerci; il bestiame proveniente dagli altri punti della costa è stato esentato da ogni diritto doganale.

Navigazione: piroscafi della Chediviale; Lloyd austriaco; movimento del porto di Massaua. — Eccetto i vapori dello Stato o noleggiati dal governo, nessun altro piroscafo italiano tocca finora Massaua.

I vapori della Navigazione generale italiana, addetti alla linea delle Indie, vi approdarono per pochi mesi all'andata e al ritorno; dopo l'avvenuto incaglio di alcuno di essi presso Massaua, quell'approdo fu soppresso fino dallo scorso settembre.

Toccano invece Massaua i piroscafi di due linee estere: della società egiziana chediviale e del Lloyd austro-ungarico; ciò che conforta il dubbio che tra noi manchi l'iniziativa privata. I vapori della Chediviale fanno un servizio quindicinale fra Suez, Gedda, Suachim, Massaua, Hodeida, Aden e viceversa. Il Lloyd austro-ungarico ha stabilito, dal 1° dello scorso aprile, un servizio regolare,

con apposito piroscafo da Suez ad Aden, con fermate, all'andata, a Suachim e a Massaua, ed al ritorno, a Hodeida, Massaua, Suachim e Gedda. La partenza da Suez avviene ogni 1° del mese, in congiunzione col piroscafo del Lloyd che parte da Trieste per Hong-Cong ogni 22 del mese; il ritorno da Aden per Suez ha luogo il giorno 12.

Uno specchio del movimento della navigazione nel porto di Massaua, durante il secondo trimeste 1886, si trova riprodotto nella parte terza della presente memoria (1).

VI — Dogana.

Diritti doganali; diritti accessorii. — I diritti doganali costituiscono la principale entrata della colonia: son calcolati a lire 550,000 nel bilancio per l'esercizio 1886-87. La dogana continua ad esigere, come al tempo degli Egiziani, un dazio *ad valorem* dell'8 per cento sulle merci importate, oltre i diritti accessorii. Essa è pure incaricata dell'esazione di alcune imposte speciali previste, nello stesso bilancio, in lire 56,000.

Per quanto concerne i diritti accessorii, una recente ordinanza del generale Gené ne semplificò notevolmente il regime. Eccone la enumerazione:

a) Diritti sulle bollette. — Lire 0,25 per ogni quietanza di somma superiore alle lire 10; lire 0,05 per quelle di somme inferiori.

b) Diritti di magazzinaggio. — Il regolamento egiziano stabiliva diritti esageratamente gravosi pel deposito delle merci lasciate nei magazzini della dogana; si duplicavano e triplicavano di settimana in settimana, progressivamente. Venne invece stabilita a Massaua la tariffa stessa delle nostre dogane: lire 0,02 per ogni collo e per ogni giorno. I colli eccedenti il peso di un quintale sono

(1) V. nella *Parte terza*, il doc. n. X (pag. 105).

computati per due, o più, in ragione di un collo per ciascun quintale o frazione di quintale. Non si tiene conto dei primi tre giorni, nè di quello dell'entrata in dogana e della sortita.

c) Diritto di scalo. — Questa tassa già esistente all'epoca degli egiziani, riusciva fastidiosa pei piccoli pacchi, involti e valigie, che i passeggieri portano seco da terra ai bastimenti, e viceversa. Fu per questi oggetti abolita.

Per tutti gli altri si continuà a percepire una tassa di:

lire 0,50 per ogni collo di peso superiore a chilogrammi 50;

lire 0,15 per ogni collo al disotto di chilogrammi 50;

lire 0,05 per quelli al disotto di chilogrammi 10.

Si esaminò, quando la dogana passò nelle nostre mani, se non conveniva stabilire a Massaua un porto franco; ma si vide che, nelle condizioni in cui si trova ora quella piazza di transito, l'abolizione dei dazi doganali non avrebbe avuto in definitiva altro risultato che di far perdere all'erario più di mezzo milione all'anno.

Raftie; agevolezze al commercio nazionale. — Nella dogana di Massaua, come negli altri porti dell'Egitto, vigeva il sistema delle *raftie*. Le merci che avevano pagato il dazio doganale in un altro porto dell'Egitto, o della Turchia, entravano a Massaua con *raftia*, cioè in esenzione di dazio. Quindi la denominazione di merci importate con *raftie* o senza *raftie*, provenienti o no dall'Egitto e dalla Turchia. Un tal sistema, allorchè Massaua passò sotto la nostra amministrazione, avrebbe condotto alla conseguenza di esonerare dal dazio le merci provenienti da certi paesi esteri e di applicarlo a quelle provenienti dai porti del regno. I governi ottomano ed egiziano avendo essi pei primi non più accettato le *raftie* emesse dalla dogana di Massaua, furono pure abolite da noi: dal 13 aprile scorso, la dogana di Massaua cessò di emetterle, e dal 15 maggio cessò di accettarle.

Per favorire il commercio nazionale, si è stabilito di esentare dal dazio d'entrata a Massaua i nostri prodotti, purchè

ne sia provato l'imbarco in uno dei porti del regno. Per constatare la provenienza, fu stabilito che, oltre la consueta bolla d'uscita, i colli contenenti merci destinate a Massaua sieno identificati col bollo a piombo, qualunque sia la natura delle merci stesse. Non sono ammesse a questa franchigia le merci d'origine estera, comunque nazionalizzate, e le merci italiane ammesse alla restituzione dei diritti all'esportazione (*drawback*), a meno che per queste ultime gli esportatori, nella dichiarazione d'uscita, rinunzino ad ogni rimborso.

Proventi. — Ecco una tabella delle riscossioni fatte dalla dogana di Massaua dal mese di dicembre 1885 al mese di maggio 1886 inclusive, cioè dopo che l'amministrazione passò nelle nostre mani. È notevole l'aumento costantemente progressivo delle somme riscosse per dazi doganali:

MESE	Somme incassate per dazio doganale	Somme incassate per altri diritti	TOTALE delle somme riscosse
Anno 1885	Piastre	Piastre	Piastre
Dicembre	154,900. 95	24,995. 21	179,896. 16
Anno 1886			
Gennaio	181,161. 25	19,946. 09	201,107. 32
Febbraio	200,175. 07	20,334. 09	220,509. 16
Marzo	213,369. 99	20,121. 13	233,491. 12
Aprile	213,990. 22	18,231. 18	232,221. 40
Maggio	232,289. 21	21,502. 06	253,791. 27
TOTALE . . . piastre	1,195,886. 67	125,129. 76	1,321,016. 43
ossia lire italiane	298,971. 66	31,282. 44	330,254. 10

VII — Monete, misure di peso e di capacità.

Monete egiziane; tallero di Maria Teresa; deprezzamento del tallero. — Nella colonia di Massaua hanno corso: la moneta decimale italiana e quella degli altri stati dell'unione monetaria, il tallero d'argento di Maria Teresa, accettato unicamente sulla costa, in Abissinia e nel Sudan, la moneta anglo-indiana e la moneta egiziana.

Il valore delle monete locali è soggetto a frequenti oscillazioni; il ragguaglio ufficiale delle monete egiziane a quelle italiane è ora fissato nel modo seguente:

piastra d'argento	L. it.	0,25
id. di rame	»	0,03
pezzo da 20 parà	»	0,015
id. da 10 parà	»	0,0075

Le piastre d'argento son ricevute dalle casse italiane e date in ogni pagamento per una somma non superiore a 5 lire italiane. I pezzi di rame da 20 e 10 parà son dati ed accettati in ogni pagamento per la frazione del valore di una piastra d'argento, cioè di cent. 25.

È notevole il deprezzamento che ha subìto in poco più d'un anno il tallero di Maria Teresa. Fino a poco prima della nostra occupazione il valore legale del tallero fu di piastre egiziane 17.50, ossia di lire italiane 4.53, sulla base di lire italiane 0.25925 per ogni piastra; ma l'invilimento del tallero, prodotto dalla quantità che affluiva sul mercato e dal poco smercio che ha in Abissinia, e principalmente nel Sudan, obbligò il governo egiziano a diminuirne il valore legale e a stabilirlo, a datare dal 19 gennaio 1885, in piastre egiziane 17, ossia lire italiane 4.407.

Quando fu istituita una cassa militare per le nostre truppe, e convenne fissare per le scritture in lire italiane il ragguaglio delle sterline d'oro e dei talleri d'argento di Maria Teresa, con decreto ministeriale del 19 febbraio 1885 il ragguaglio della sterlina fu fissato a lire it. 25.30 e del tallero a lire 4.50. A partire dal 1° settembre 1885

il ragguaglio del tallero fu ridotto a lire 4.40, e dal 1° dicembre 1885 da lire 4.40 è stato diminuito a lire 4.15.

Misure di peso e di capacità. — Le misure di peso sono:
l'*oca* che equivale a 1,250 grammi e si suddivide in 400 drammi;
il *rotolo* che equivale a mezza oca, ossia 200 drammi;
l'oncia che vale 10 drammi.
Le misure di capacità sono:
per i cereali in genere, eccetto la dura, il *chilé* di Costantinopoli, che contiene dalle 10 alle 11 *oche;*
per la dura, l'*ardeb*, che contiene 96 *oche.*
Si procura d'introdurre poco per volta il sistema decimale.

VIII — **Opere di pubblica utilità.**

Alloggiamento dei militari. — I primi lavori che abbiam dovuto eseguire eran naturalmente quelli richiesti dalle esigenze di un'occupazione militare.

Attualmente tutte le nostre truppe distaccate a Massaua e posti circostanti sono ricoverate in baracche a forma rettangolare allungata, delle dimensioni di 20 a 30 metri per 5 o 6, ad un solo piano con tetto a due pioventi, le quali presentano esteriormente aspetto di case da pastori delle valli alpine.

Ognuna di dette baracche è capace di alloggiare mezza compagnia; le brande sono disposte lungo le pareti ad intervallo di un metro, lasciando così nel mezzo della baracca una comoda corsia pel passaggio.

L'accesso alle baracche è dato da quattro ampie porte praticate alla metà di ciascuno dei quattro lati. La metà superiore delle pareti potendo essere sollevata, a guisa di persiana, per tutto lo sviluppo della baracca, si ha modo di lasciare all'aria il massimo passaggio e di regolarne la circolazione a seconda del bisogno.

A mitigare la temperatura nell'interno delle baracche si è pensato di ripararle dall'azione diretta del sole sulla parete perimetrale, facendo sporgere il tetto all'infuori di un metro, come nei *chalets* svizzeri, e circondando le baracche stesse, a distanza di uno a due metri, con una spessa parete di ramaglie a fogliami, la quale si eleva fino al tetto e crea tutto all'ingiro un corridoio fortemente ombreggiato, detto *veranda*.

Le baracche consistono, in genere, di un leggero scheletro di legname, rivestito di stuoie nella maggior parte dei casi; in alcune baracche alle stuoie sono sostituite in parte delle tavole, in altre si conserva tuttora la tela (come nelle baracche modello Roma); tutte indistintamente hanno veranda ed il tetto di tavole o stuoie con erba secca e tela impermeabile sovrapposte.

L'aggregato delle baracche necessarie all'alloggiamento di un battaglione forma una specie di villaggio molto regolare, nel quale ogni abitazione è separata dall'altra da strade varianti fra 10 e 20 metri di larghezza.

Così appaiono il campo di Gherrar e quello di Abd-el-Cader.

Le baracche per l'ospedale da campo vennero costruite nella penisola di ras Mudur; in esse complessivamente possono ricoverarsi 200 infermi, con uno spazio, calcolato lungo la parete, di metri 1,20 per ognuno.

Nello stato presente possono quindi ritenersi come sufficientemente buone le condizioni d'alloggiamento delle nostre truppe in Massaua. Alcuni ufficiali inglesi, recatisi recentemente a visitare quel nostro possedimento, dissero che erano ben lontani dall'aspettarsi che la nostra installazione in Massaua, sia per mezzi, sia per impianto di servizi, avesse raggiunto lo stato che ha, mentre essi in Suachim si trovano in condizioni assai meno comode ed ordinate. Non bisogna però nascondersi che le nostre truppe non si troveranno alloggiate in modo pienamente soddisfacente che quando potranno esser collocate in locali in muratura e ad una certa altezza dal suolo.

Servizio dell' acqua e del ghiaccio. — Il servizio dell'acqua e del ghiaccio fu anche gradatamente migliorato.

Dapprima l'acqua era fornita dalla vecchia conduttura di Moncullo, dal pozzo di Otumlo e dai distillatori delle regie navi. Attualmente si provvede l'acqua a Massaua, al campo Gherrar, e quello di Abd-el-Cader, a ras Mudur, a Moncullo, Taulud ed Otumlo, coi mezzi seguenti:

a) coll'antica conduttura di Moncullo, la quale è in terracotta, ma sta per essere sostituita con tubi metallici, pel qual lavoro fu erogata una spesa di 70,000 lire. La noria che attualmente estrae l'acqua dai pozzi di Moncullo (in cattivo stato per il lungo uso) verrà sostituita da altra della produttività di 20 metri cubi all'ora;

b) con una conduttura in ghisa, dello sviluppo complessivo di 4500 metri circa, la quale porta l'acqua da Otumlo ai campi Gherrar e Abd-el-Cader. Ad Otumlo, in sostituzione dell' antico pozzo esistente, ne fu costruito un altro, al quale venne applicata una noria della produttività di 4 metri cubi all'ora. In tempi normali dalla sorgente di Otumlo possono ricavarsi 96 metri cubi d'acqua all'ora;

c) con due distillatori Normandy, impiantati a terra, della produttività complessiva di circa dieci metri cubi di acqua, e con un terzo distillatore della regia marina, pure impiantato a terra di eguale produttività;

d) finalmente col concorso dei distillatori delle regie navi di stazione nel Mar Rosso, e con quello della nave *Europa*, che venne recentemente trasformata in nave distillatrice e produttrice di ghiaccio. Questa nave, che trovasi nelle acque di Massaua dalla fine di maggio, andò a sostituire la nave distillatrice l' *Eridano*.

Per la provvista del ghiaccio si tentò un esperimento con piccole macchine; non avendo dato buoni risultati, si ricorse al sistema di fare provviste di ghiaccio della Norvegia. Con questo mezzo, unitamente al ghiaccio che può produrre la nave *Europa*, si ha ottimo servizio.

Opere eseguite da militari; genio civile e suoi lavori. — Senza accennare ai lavori della marina, quelli che vennero

eseguiti a Massaua dalle truppe e dal comando locale del genio possono così riassumersi:

1° costruzione per intiero del forte Abd-el-Cader.

2° riattamento e parziale ricostruzione dei forti Gherrar, Taulud, ras Mudur, Otumlo, Moncullo, Archico, dei quali tutti venne anche allargato il fosso;

3° escavazione del nuovo pozzo ad Otumlo e costruzione della conduttura d'acqua da detta località ai campi Gherrar ed Abd-el-Cader.

4° costruzione delle baracche occorrenti all'alloggiamento delle truppe, all'ospedale da campo, ai magazzini vari;

5° costruzione di forni in muratura;

6° costruzione di cisterne e serbatoi, con relativa tubatura, per l'acqua distillata presso il comando superiore il comando del presidio, il campo Gherrar e l'ospedale a ras Mudur.

7° costruzione della cinta al cimitero;

8° costruzione di banchine e moli da sbarco;

9° riparazioni al palazzo del comando ed ai locali per l'ufficio della dogana;

10° impianto del telegrafo fra il comando ed i forti di Archico, Moncullo, Taulud, Otumlo, ed il campo di Gherrar.

A lato dei lavori per conto dell'amministrazione militare venivano quelli per conto dell'amministrazione civile. Sotto questo rispetto tutto era da fare, o da rifare, a Massaua; gli Egiziani, si sa, son più buoni a costruire che a conservare.

Uno dei primi atti del generale Genè, prese le redini dell'amministrazione civile, fu di costituire un ufficio del genio civile, con elementi presi dal genio militare, per impedire che si continuassero ad usurpare tratti di mare e che si rendessero più anguste le strade e le piazze già troppo ingombre.

Sarebbe lungo ripetere ancora un elenco, quello dei lavori compiuti o a cui attende l'ufficio del genio civile: riattamento delle dighe, costruzione di banchine per dare comodo approdo in città e per agevolare l'accesso delle mercanzie alla dogana, costruzione di un ufficio doganale

con una tettoia per riparo delle merci e con un recinto per la loro custodia, ecc., ecc. Voglionsi però ricordare, in modo speciale, l'allestimento di un progetto per la costruzione di grandi magazzini, da servire pel deposito delle merci nella dogana, le quali venivano abbandonate sul piazzale pubblico, e la preparazione di un piano regolatore nell'isola di Taulud. I magazzini doganali, resi necessari dal crescente movimento, furono già dati in appalto per la somma di circa 30,000 lire, e dovranno esser terminati nel prossimo ottobre. Un piano regolatore per Taulud era necessario, come si è detto di sopra, dopo le molte domande di concessione d'aree pubbliche per potervi fabbricare.

Stato della proprietà fondiaria. — Non sarà fuor di luogo accennare qui brevemente com'era costituita la proprietà fondiaria a Massaua e a Taulud al momento della nostra occupazione.

In origine i terreni appartenevano esclusivamente allo stato, il quale li vendè, nella parte della città propriamente detta, a privati, che possedevano o dovevano possedere un documento comprovante il loro diritto. Quelli che si trovavano in tale condizione, ne trasmettevano la proprietà per vendita, permuta, donazione, successione, ecc., secondo le forme stabilite dalla legge comune a tutto l'Egitto. Apparteneva tuttora allo stato la parte di suolo pubblico non occupata da costruzioni di privati.

Per contro tutto il terreno aperto di ras Mudur e di Taulud era di esclusiva proprietà del governo, il quale ne aveva venduto a piacimento degli appezzamenti a prezzi molto tenui, sotto la condizione che ne venisse fatta la costruzione in muratura entro il termine di due anni a partire dal giorno dell'acquisto; in tal caso gli acquisitori si trovavano nella stessa condizione dei proprietari fondiari di Massaua. Se questa condizione non veniva adempita, ne seguiva la penalità del decadimento dall'ottenuta concessione. Tutti i nuovi proprietari di terreno, prima di porre mano alla costruzione degli edifizi, dovevano presentarne un piano ed ottenerne l'approvazione da un

ingegnere governativo, incaricato dell'igiene, della viabilità e dell'edilizia. Basta però gettare uno sguardo in Massaua per vedere che nessuno badava a questa prescrizione.

IX. — Poste e telegrafi.

Convenzione colla Navigazione generale; corrispondenza; pacchi postali; casse postali di risparmio. — Al servizio postale col Mar Rosso si è finora provveduto, secondo le occorrenze, con disposizioni provvisorie. Dopo l'occupazione di Massaua, cresciuto il bisogno di più celeri corrispondenze e di più facili scambi commerciali, si pensò di stipulare con la società di Navigazione generale italiana una convenzione per un servizio postale e commerciale fra Suez e Aden; convenzione che fu presentata al Parlamento, ma su cui la Camera non prese nessuna deliberazione (1). Il nuovo servizio, che costerebbe all'erario 480,000 lire all'anno, sarebbe settimanale da Suez ad Aden, con approdi a Suachim, Massaua ed Assab, ed accelererebbe di circa cinque giorni il corso attuale delle corrispondenze.

Attualmente la corrispondenza postale coi nostri possedimenti africani viene avviata ad Aden coi piroscafi della Peninsulare in partenza da Brindisi ogni lunedì mattina. Ad Aden viene consegnata ad un piroscafo noleggiato dal ministero della marina, che la porta ad Assab e quindi a Massaua, dove arriva generalmente il venerdì, 12 giorni dopo la partenza dall'Italia. Il vapore noleggiato, sul quale una metà della stiva è lasciata a disposizione del governo, serve anche al trasporto degli uomini e materiali che si devono spedire o ricevere dall'Italia, e può eseguire eziandio operazioni commerciali. Se, all'arrivo della posta in Aden, il vapore noleggiato non fosse disponibile, il comando superiore di Massaua vi supplisce con navi della marina militare

(1) Vedi progetto di legge n. 383, presentato nella tornata del 2 dicembre 1885.

di stazione in quel porto. Anche queste navi ricevono i pacchi postali e le merci minute che viaggiano con la posta.

Se la corrispondenza indirizzata ai nostri possedimenti africani è voluminosa e non urgente, l'amministrazione si serve, pel suo invio, del postale italiano che parte da Napoli ogni giovedì per Alessandria d'Egitto e dei treni ordinari sul percorso egiziano fra Alessandria e Suez, a causa degli elevati diritti di transito che colpiscono i trasporti col treno speciale addetto alla valigia delle Indie. A Suez questa corrispondenza trova la coincidenza del vapore della Peninsulare partito il lunedì da Brindisi, sul quale prosegue per Aden.

Per i pacchi postali l'amministrazione si serve dei vapori della Navigazione generale della linea delle Indie, che partono da Napoli ogni 20 giorni, e del vapore noleggiato dal ministero della marina che parte da Napoli ogni mese direttamente per Massaua.

Il servizio delle casse postali di risparmio funziona egregiamente a Massaua fin dal 7 aprile scorso, con le stesse norme vigenti negli uffici del regno.

I proventi postali son calcolati nel bilancio coloniale a lire 30,000 all'anno.

Telegrafo e telefono. — Massaua, come Assab, non sono collegate all'Italia col filo telegrafico. Gli studi per unire quei due punti coll'isola di Perim sono però bene avviati, e si spera che la relativa convenzione con una società assuntrice dei lavori potrà esser presto presentata alle Camere.

Per ora i telegrammi diretti a Massaua si spediscono ad Aden (lire 4.05 per parola), da dove proseguono a destino col vapore settimanale, o con qualunque altro mezzo disponibile. La spedizione dei telegrammi può farsi anche a Suachim, che è unito alla rete europea, apponendo sull'indirizzo l'indicazione: *Care of British Consul*, o per mezzo di quel r. agente consolare d'Italia. In questo caso, da Suachim proseguono a destino coi vapori quindicinali della società chediviale.

Il comando superiore di Massaua corrisponde mediante un filo telefonico con l'ospedale di ras Mudur, e mediante un filo telegrafico coi distaccamenti d'Archico, Moncullo, Otumlo e campo Gherrar.

X. — Capitaneria di porto e sanità marittima.

Riordinamento dei diritti marittimi e sanitari; proventi. — Una commissione nominata dal comandante superiore per studiare il riordinamento dei diritti marittimi e sanitarii ha presentato recentemente una serie di proposte che mirano, come precipuo scopo, a facilitare gli approdi. Queste proposte, accettate dall'autorità superiore, sono applicate in via di prova, come sono pure applicate provvisoriamente le regole di servizio marittimo, aspettando, prima di procedere ad un assetto definitivo, la sanzione dell'esperienza.

Pubblichiamo, nella parte terza di questa memoria, la notificazione della capitaneria di porto in Massaua, che indica i diritti marittimi e sanitari da pagarsi dalle navi che approdano in quel porto. (1)

Le tasse marittime e sanitarie, presunte sugli introiti dei mesi di dicembre e di gennaio ultimi, son calcolate nel bilancio della colonia a lire 30,000 all'anno.

XI. — Servizio sanitario.

Ospedali; assistenza agli indigeni; prostituzione. — Con ottimo consiglio, fu istituita dal comando superiore una commissione sanitaria coloniale, con giurisdizione pure sul servizio sanitario del porto e su tutto ciò che in genere si attiene con l'igiene. Essa funziona dal principio dello scorso maggio.

Per la cura degli ammalati si stabilirono a Massaua due ospedali; uno a terra, fra il forte di ras Mudur e la

(1) V. nella *Parte terza*, il doc. n. XI (pag. 106).

città, l'altro galleggiante sulla nave *Garibaldi*, entrambi capaci di circa 200 letti. Inoltre presso ogni posto distaccato e nel campo di Gherrar s' impiantarono infermerie locali. Nell'ospedale galleggiante il servizio è disimpegnato da ufficiali medici della regia marina; nell'ospedale di ras Mudur e nelle infermerie varie è disimpegnato da ufficiali medici dell'esercito, coadiuvati da un adeguato personale di truppa tratto dalle compagnie di sanità.

I medicinali occorrenti sono forniti dall'ospedale militare principale di Napoli; di essi esiste un sufficiente deposito nell'ospedale di ras Mudur.

L'ospedale di ras Mudur consta di varie baracche in legname con veranda, e comprende:

un riparto di chirurgia } per la truppa;
due riparti di medicina } per la truppa;
una baracca per ufficiali ammalati;
una baracca per il personale medico;
una farmacia;
magazzini per oggetti d'ospedale;
cucine;
cisterne e tanghe d'acqua;
scuderie.

Pei casi di malattie infettive si è pure pensato a costruire una baracca d'isolamento, la quale trovasi sulla riva del mare, a levante della missione francese, e lontana 150 metri circa dalle altre capanne dell'ospedale.

Per le latrine fu costruita una banchina proprio sul mare nel lato sud della penisola di ras Mudur, per modo che la marea spazzasse le immondizie.

Tutto il servizio è sotto la direzione di un ufficiale superiore medico.

Al personale sanitario incombe inoltre l'obbligo di prestare l'opera sua alla colonia ed agli indigeni di Massaua, Otumlo, Moncullo, Archico ed Arafali, nonchè di esercitare la necessaria sorveglianza sulle prostitute.

PARTE TERZA

Documenti e statistiche

SOMMARIO.

I. — **Regio decreto che fissa le attribuzioni del comandante superiore in Africa.**

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio stesso (ministro dell'interno);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il comandante superiore in Africa ha il comando delle forze di terra e di mare dislocate nel Mar Rosso; ed ha la superiore direzione di tutti i servizi colà costituiti da qualsiasi amministrazione essi dipendano.

Art. 2. Per l'indirizzo da darsi alle questioni d'ordine generale, la cui soluzione possa in modo qualsiasi influire sulla condotta politica, il comandante superiore dipende dal Ministero degli esteri, ed ha a sua disposizione diretta il commissario civile di Massaua, il quale fa parte del comando superiore.

Riguardo ai vari servizi speciali, il comandante superiore dipende direttamente dai Ministeri cui i servizi stessi fanno capo. Le proposte del comandante superiore o le disposizioni dei Ministeri, sempre che implichino un impiego delle forze militari tale da richiedere speciali istru-

zioni, non potranno aver luogo che pel tramite dei Ministeri della guerra o della marina, secondo che si tratti di forze terrestri o marittime.

Art. 3. Le questioni più importanti sono trattate dal comandante superiore, il quale perciò corrisponde direttamente coi vari Ministeri.

Per gli affari d'ordine essenzialmente tecnico, amministrativo o contabile, la corrispondenza si svolge invece fra i vari Ministeri ed i singoli capi servizio, ma sempre pel tramite del comando superiore.

Art. 4. Nei casi d'urgenza e nell'interesse generale del servizio, il comandante superiore in Africa ha facoltà di provvedere, come riterrà più conveniente, ed anche col personale militare di terra o di mare, al disimpegno di qualsiasi particolare di servizio che momentaneamente rimanesse scoperto, fino a quando il Ministero competente non abbia provveduto.

Art. 5. In caso di assenza o di malattia del comandante superiore, il comando sarà retto interinalmente dall'ufficiale dell'esercito o dell'armata più elevato in grado o più anziano fra i presenti a Massaua.

Art. 6. Nel possedimento di Assab, il comando del presidio è retto dall'ufficiale dell'esercito o dell'armata, residente in Assab, più elevato in grado o più anziano. Egli funge anche da commissario civile. Da detto comandante di presidio dipendono direttamente tutti i servizi nel possedimento di Assab, ed egli, a sua volta, dipende direttamente dal comandante superiore in Africa.

Nei casi però di assoluta urgenza potrà il comandante il presidio di Assab rivolgersi direttamente a qualsiasi Ministero, informandone contemporaneamente il comandante superiore in Africa.

Art. 7. Al comandante superiore in Africa sono devolute, per la parte disciplinare, le attribuzioni di comandante di corpo d'armata per i militari del regio esercito, e le attribuzioni di comandante di dipartimento marittimo per i militari della regia armata.

Agli impiegati civili dipendenti da qualsiasi Ministero, egli può applicare l'ammonizione e la censura.

Il presidente del Consiglio dei ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 5 novembre 1885.

UMBERTO

DEPRETIS.

II. — Bilancio di Massaua per l'esercizio 1886-87.

Capitoli	SERVIZI	ATTIVO	PASSIVO		
			N° degli impiegati	Stipendi	Spese d'amministrazione
1	Segretariato per gli affari indigeni . L.	5,000	22	45,360	94.300
2	Assegni a naib e sceic	—	16	17,734	—
3	Dogana.	606,000	39	49,700	300
4	Posta.	30,000	9	17,000	2,000
5	Servizio sanitario.	—	7	7,800	8,500
6	Tribunale civile e commerciale	10,000	8	19,400	—
7	Servizio giuridico e religioso	—	2	4,200	—
8	Polizia.	2,000	4	10,200	1,000
9	Capitaneria di porto.	30,000	12	10,800	3,550
10	Lavori pubblici ordinari.	—	—	—	7,500
			119	182,194	117,150
	Totale passivo . . .	. . . .	. . . . L.		299,344
	Residuo attivo (1). .	. . . .	. . . . . .		383,656
	TOTALI . . L.	683,000	. . . . L.		683,000

(1) Da assegnarsi ad opere di pubblica utilità od altre spese straordinarie.

III. — Ruolo del personale dei varii servizi.

Segretariato per gli affari indigeni.

Numero degli impiegati	QUALITÀ	Stipendio
1	Capo uffizio . . . . . . L.	9,000
1	Segretario.	5,000
1	Ingegnere del genio civile .	5,000
1	Interprete arabo-italiano . .	4,800
1	Id. arabo-abissino . .	2,400
1	Contabile	3,000
16	Subalterni.	16,160
22	TOTALE . . L.	45,360

Dogana.

Numero degli impiegati	QUALITÀ	Stipendio
1	Capo uffizio . . . . . . L.	9,000
1	Cassiere.	5,000
1	Interprete arabo-italiano . .	4,800
1	Id. arabo-italiano . .	3,000
1	Stimatore.	4,800
34	Subalterni.	23,100
39	TOTALE . . L.	49,700

Posta.

Numero degli impiegati	QUALITÀ	Stipendio
1	Capo uffizio . . . . . . L.	6,000
1	Controllore	4,000
2	Commessi.	4,800
5	Subalterni.	2,200
9	TOTALE . . L.	17,000

Tribunale civile e commerciale.

Numero degli impiegati	QUALITÀ	Stipendio
1	Presidente. . . . . . . L.	6,000
2	Giudici indigeni	4,800
1	Cancelliere interprete. . . .	5,000
4	Subalterni.	3,600
8	TOTALE . . L.	19,400

Servizio giuridico-religioso.

Numero degli impiegati	QUALITÀ	Stipendio
1	Cadi. . . . . L.	3,000
1	Scrivano.	1,200
2	TOTALE . . L.	4,200

Polizia (1).

Numero degli impiegati	QUALITÀ	Stipendio
1	1° Interprete arabo-italiano L.	4,000
1	2° »	3,000
2	Subalterni.	3,200
4	TOTALE. . L.	10,200

Capitaneria di porto e sanità marittima.

Numero degli impiegati	QUALITÀ	Stipendio
1	Ufficiale di porto (2) . . L.	—
1	Applicato di porto (2) . . .	—
2	Scrivani	4,800
1	Interprete arabo-italiano . .	4,800
7	Subalterni.	1,200
12	TOTALE . . L.	10,800

(1) Il servizio di polizia è affidato all'arma dei RR. Carabinieri.

(2) Lo stipendio per l'ufficiale e per l'applicato di porto venne più tardi rispettivamente fissato nelle cifre di L. 6,000 per il primo e di L. 4,000 per il secondo.

IV. — Regolamento giudiziario vigente a Massaua.

Sezione I.

Disposizioni generali.

Art. 1. È istituito a Massaua un tribunale civile, commerciale e correzionale con giurisdizione su tutto il territorio dipendente dal supremo comando militare.

Art. 2. Il tribunale è composto di un presidente italiano tolto o dall' ordine giudiziario, o dalla carriera consolare, e di due assessori da designarsi dal presidente delle singole cause.

Art. 3. Il comandante superiore sceglie al principio di ogni anno fra i notabili del luogo, senza distinzione di nazionalità, quel numero di assessori e di supplenti che stimerà necessario all'amministrazione della giustizia.

L'elenco degli assessori e dei supplenti sarà pubblicato nella sala d'udienza del tribunale.

Art. 4. Gli assessori e i supplenti, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, presteranno giuramento, a mani del presidente, secondo la forma del loro rito religioso, di mantenere il segreto delle deliberazioni e di adempiere con onore e con coscienza, secondo le leggi in vigore, l'ufficio di giudice.

Della prestazione del giuramento si farà constare con processo verbale.

Art. 5. È addetto al tribunale un cancelliere, che farà anche, possibilmente, le funzioni d' interprete. Esso presterà giuramento giusta l'articolo precedente, *di esercitare fedelmente le funzioni commessegli.*

Sono addetti altresì al tribunale dei scrivani ed uscieri da nominarsi con decreto presidenziale in quel numero

che sarà richiesto dai bisogni del servizio. Anch'essi presteranno giuramento nei termini suddetti.

Art. 6. Le citazioni, le intimazioni, le notificazioni e le esecuzioni saranno fatte dal cancelliere, dagli scrivani o dagli uscieri, secondo che disporrà il presidente del tribunale.

Art. 7. Nessuno potrà essere ammesso ad esercitare l'ufficio di patrocinatore o di difensore innanzi al tribunale, se prima non ne avrà ottenuta autorizzazione dal presidente, salvo il ricorso al comandante supremo delle truppe.

Sezione II.

Della competenza e della procedura civile e commerciale.

Art. 8. Il presidente del tribunale, quando non riesca a conciliare le parti, giudica inappellabilmente tutte le controversie di qualunque natura il cui valore non ecceda lire 500.

Art. 9. Le controversie di cui nell'articolo precedente, se eccedono le lire 500, sono di competenza del tribunale.

Art. 10. Ogni domanda sarà inoltrata con ricorso presentato al presidente contenente il nome, il cognome, la condizione e la dimora dell'attore; il nome, il cognome e la dimora del convenuto, e l'enunciazione sommaria della domanda, dei mezzi e dei titoli sui quali si fonda. Il ricorso sarà sottoscritto dall'attore o dal suo mandatario.

Art. 11. Potrà tener luogo di tale ricorso una informativa, od esposizione fatta anche oralmente al presidente. Essa però sarà redatta in iscritto dal cancelliere, e firmata dall'esponente. Ove questi non sappia o non possa firmare, basterà la firma del cancelliere.

Art. 12. Sopra il ricorso, sull'informativa o sull'esposizione di cui all'articolo precedente, il presidente ordinerà che le parti compariscano avanti di lui o del tribunale, secondo i casi, designando il giorno e l'ora in ragione delle distanze.

Quando vi sia urgenza il presidente potrà ordinare che le parti compariscano immediatamente.

Il suo decreto sarà esecutorio non ostante opposizione od appello.

Art. 13. Il ricorso, l'informativa, o la esposizione e i documenti in appoggio saranno notificati per copia al convenuto, a diligenza dell'attore per mezzo degli ufficiali indicati nell'articolo 6.

Se però i documenti saranno voluminosi, potranno lasciarsi depositati nella cancelleria, ove ne sarà data comunicazione al convenuto.

Art. 14. La notificazione sarà fatta alla persona del convenuto. Non trovandosi il medesimo, si farà alla sua dimora abituale, e la copia dell'atto da notificarsi sarà rimessa ai congiunti o famigliari, ed in loro assenza o mancanza sarà affissa alla porta del tribunale.

Pei marinai e passeggieri è considerato come dimora il bordo del bastimento su cui trovansi imbarcati.

Quando risulti che il convenuto abbia risieduto nel territorio del tribunale e che non vi abbia più dimora conosciuta al momento in cui si deve eseguire la notificazione, questa si eseguirà mediante affissione alla porta del tribunale.

Art. 15. La persona incaricata delle notificazioni stenderà sull'originale la sua relazione, nella quale dovrà indicare l'ora, il giorno, il mese, l'anno, il luogo ed il modo in cui seguì la notificazione.

La relazione sarà sottoscritta, e vi sarà menzionata la qualità dell'uffiziale.

Art. 16. Le parti compariranno personalmente o per mezzo di un mandatario speciale o generale avanti al presidente od al tribunale nel luogo, giorno ed ora indicati nel decreto di citazione.

Art. 17. Il presidente od il tribunale, ove lo crederanno necessario, potranno ordinare alle parti di comparire personalmente all'udienza che verrà fissata. L'ordine sarà notificato al mandatario od anche alle parti personalmente quando lo si ravvisi conveniente.

Se importa che venga sentita personalmente una delle parti la quale si trovi nell'impossibilità di comparire per malattia o per altro grave motivo, il presidente si porterà sul luogo, o delegherà un assessore coll'assistenza del cancelliere a ricevere le risposte della parte impedita, redigendone processo verbale che sarà sottoscritto dagli intervenuti.

La parte contraria vi potrà assistere personalmente, o per mezzo di mandatario.

Art. 18. All'udienza fissata l'attore presenta il ricorso, l'informativa, o la esposizione di cui negli articoli 10 e 11.

Il convenuto, comparendo, presenta la risposta colle conclusioni motivate, ed unisce i documenti in appoggio.

Questa risposta sarà presentata per doppio originale, uno dei quali verrà rimesso all'attore.

Ove il convenuto non presenti risposta scritta, si supplirà redigendo in apposito processo verbale quella che avrà fatta a voce.

Art. 19. Nei casi nei quali le circostanze ne dimostrino la convenienza, potranno le parti essere obbligate a presentare il ricorso di cui all'articolo 18 in altrettanti originali quanti sono gli interessati.

Art. 20. Il presidente od il tribunale sentite le osservazioni orali delle parti e le loro deduzioni e definitive conclusioni, se giudicheranno sufficientemente istruita la causa, pronunzieranno la sentenza nella stessa seduta, ovvero, quando la natura dell'argomento lo richiedesse, rimetteranno la prolazione ad altra udienza.

Art. 21. La sentenza dovrà contenere il nome, il cognome e la dimora delle parti, le loro conclusioni, i motivi del giudicato, il dispositivo e la data. Ogni sentenza verrà scritta per esteso, e sarà firmata dai giudici che l'hanno proferita e dal cancelliere.

Art. 22. Se la causa non è sufficientemente istruita, il presidente od il tribunale manda alle parti di fare gli opportuni atti d'istruzione, fissando una nuova udienza per l'ultimazione del giudizio.

Art. 23. Ogni atto d' istruzione che non debba seguire alla presenza del tribunale, avrà luogo col mezzo del presidente.

Art. 24. Qualora occorra di procedere all'esame di testimoni, se i medesimi non si presenteranno volontariamente, verrano citati per decreto del presidente, il quale decreto indicherà il giorno, il luogo e l'ora della comparizione, e sarà intimato a termini degli articoli 6, 14 e 15.

Se non obbediranno al decreto di citazione, incorreranno in una pena pecuniaria estensibile a lire 100 da pronunziarsi immediatamente dal presidente o dal tribunale innanzi a cui pende la causa, e potranno anche essere tradotti colla forza.

Giustificando però qualche legittimo impedimento, potranno dallo stesso presidente o tribunale essere esonerati dalla pena loro inflitta.

Art. 25. I testimoni prima di deporre presteranno giuramento secondo le forme del loro rito religioso, *di dire la verità.*

Qualora il loro culto religioso ostasse alla prestazione del giuramento, si procederà ciò non ostante alla loro audizione, facendone menzione nell'atto.

Art. 26. Prestato il giuramento, o fatta la menzione di cui nell'articolo precedente, il testimonio deve dichiarare:

1° il suo nome, cognome, condizione, età e dimora;

2° se è parente od affine di una delle parti ed in qual grado;

3° se è creditore, o debitore, o famigliare od altrimenti addetto al servizio d'una delle parti;

Art 27. Le disposizioni degli articoli 24 e seguenti sono pure applicabili ai periti.

Art. 28. Se sarà necessaria l'opera di interpreti, il presidente potrà nominarne uno d'ufficio, il quale prima di assumere le sue funzioni, dovrà prestare il seguente giuramento, colle forme del proprio culto religioso: *Giuro di adempiere fedelmente, e secondo la mia coscienza, l'ufficio di interprete che mi viene conferito.*

Ove il culto religioso dell'interprete osti alla prestazione del giuramento, se ne farà menzione nel processo verbale, e si ammetterà tuttavia ad esercitare il suo ufficio.

Art. 29. Le sentenze, qualora non siano proferite in presenza delle parti, o dei loro mandatari, sono notificate nei modi prescritti dagli articoli 6, 13, 14 e 15.

Art. 30. La prolazione in presenza delle parti o dei loro rappresentanti, o la notificazione terrà luogo di precetto esecutivo.

L'esecuzione delle sentenze stesse sarà fatta nei modi e coi mezzi attualmente in vigore.

Gl'incidenti che possono sorgere nell'esecuzione sono risoluti rispettivamente dal presidente o dal tribunale da cui promana la sentenza.

Art. 31. Alle sentenze contumaciali pronunziate dal presidente o dal tribunale, potrà farsi opposizione mediante ricorso da presentarsi entro i tre giorni successivi a quello della notificazione.

Nel caso per altro in cui il condannato non sia nel luogo ove è stabilito il tribunale, come pure nel caso dell'ultimo capoverso dell'articolo 14, il termine per presentare l'opposizione sarà fissato nella sentenza a norma dell'articolo 12.

Art. 32. In seguito all'opposizione si procederà avanti il presidente od al tribunale nelle forme sommarie sopra indicate.

Art. 33. Le sentenze del tribunale sono inappellabili quando il valore della causa non eccede le lire 1500.

Quando il valore della causa eccede tal somma, ha luogo l'appello alla Corte di Ancona.

Art. 34. La parte che vorrà appellare dovrà farne dichiarazione nella cancelleria del tribunale entro dieci giorni dalla prolazione della sentenza, se questa seguì in presenza delle parti o dei loro rappresentanti; in caso diverso, dalla notificazione della medesima, ed introdurlo entro il termine di quattro mesi, salvo alla parte contraria il diritto di prevenirlo.

La dichiarazione di appello conterrà elezione di domicilio nel luogo ove siede la Corte che deve giudicare, ed in difetto, le notificazioni da farsi all'appellante saranno fatte al procuratore generale presso la Corte stessa.

La dichiarazione suddetta sarà notificata all'altra parte negli otto giorni successivi alla sua data.

Art. 35. Le sentenze definitive del tribunale riflettenti lettere di cambio, biglietti ad ordine, conti liquidati od altre obbligazioni risultanti da scritture autentiche o riconosciute, possono essere nella stessa sentenza dichiarate esecutorie provvisoriamente non ostante opposizione od appello anche senza cauzione.

Negli altri casi potrà il tribunale nella stessa sentenza ordinarne la esecuzione provvisoria mediante cauzione.

Art. 36. La parte che vorrà far eseguire una sentenza mediante cauzione, presenterà al presidente un ricorso indicante la cauzione stessa.

Il presidente ordinerà alle parti di comparire avanti di lui a luogo, giorno ed ora fissi, per provvedere sul ricevimento della cauzione.

Il ricorso ed il decreto saranno notificati nella forma prescritta dagli articoli 6, 13, 14 e 15.

Art. 37. La cauzione sarà prestata mediante deposito dello ammontare della condanna nella cancelleria del tribunale, o mediante fideiussione, riconosciuta idonea dal presidente, di persona solvibile: ovvero anche mediante deposito di un valore rappresentativo di un valore reale, giudicato sufficiente dallo stesso presidente.

Qualora il deposito sia fatto con titoli di debito pubblico, si osserverà il disposto dell'articolo 330 della procedura civile.

Art. 38. Le liti vertenti avanti il presidente od il tribunale, possono risolversi anche con transazioni fatte per atto di consenso avanti del presidente stesso, od uno degli assessori.

Sezione III.

Della giurisdizione volontaria.

Art. 39. Il presidente del tribunale, ed il tribunale medesimo procederanno a tutti quegli atti di volontaria giurisdizione che sono autorizzati dalle leggi civili e commerciali; pei medesimi atti il presidente è investito di tutte quelle facoltà che sono assegnate ai pretori ed ai presidenti di tribunali civili e commerciali.

Art. 40. L'esercizio della giurisdizione di cui nell'articolo precedente, è subordinato però ai trattati ed agli usi.

Art. 41. Sono riservati ai magistrati sedenti nel regno:

1° i provvedimenti relativi alle adozioni e legittimazioni;

2° le omologazioni ed autorizzazioni di quelle deliberazioni, di quei contratti od atti che riguardano beni immobili esistenti nel regno, o diritti garantiti sovra essi.

Art. 42. La vendita di beni spettanti a persone che non ne possano disporre liberamente, si farà nei modi e colle formalità in vigore.

Il tribunale potrà dispensare, secondo le circostanze, dalle formalità degli incanti.

Art. 43. L'appello contro le provvidenze del presidente, o del tribunale per gli atti di volontaria giurisdizione sarà portato avanti la Corte di Ancona quando il loro valore superi le lire 1500.

La dichiarazione e notificazione avrà luogo ai termini dell'articolo 34.

Art. 44. Un apposito regolamento provvederà al modo di tenere i registri della tutela e delle cure.

Art. 45. È mantenuta riguardo agli indigeni in materia di volontaria giurisdizione la competenza del Cadi secondo l'uso, e per quanto sia compatibile coll'attuale ordinamento e sotto la direzione del presidente del tribunale.

Art. 46. Il presidente del tribunale esercita le funzioni di notaio, e tutte quelle deferite ai consoli per le quali non sia altrimenti provveduto.

SEZIONE IV.

Della competenza e procedura penale.

Art. 47. Il presidente del tribunale è giudice inappellabile di tutte le contravvenzioni di polizia, e di tutti i delitti punibili sino a tre mesi di carcere, e lire 300 di multa.

Art. 48. Il tribunale è giudice parimenti inappellabile di tutti gli altri delitti, nonchè dei reati che ad esso saranno rinviati dalla commissione d'inchiesta presso il tribunale militare.

Art. 49. Il giudizio dei crimini, nonchè dei reati indicati nei numeri 1°, 3°, 4°, 5° e 6° dell'articolo 9 della procedura penale, è attribuito al tribunale militare.

Spetta anche al tribunale medesimo il giudizio di tutti i delitti nei quali o l'imputato o l'offeso sia un militare, ovvero un uffiziale giudiziario o amministrativo, o finalmente una delle persone indicate nei numeri 1° e 2° dell'articolo 545 del codice per l'esercito.

Le contravvenzioni commesse da militari o da altre persone dianzi nominate, saranno punite in via disciplinare dall'autorità militare.

Art. 50. In tutti i reati che non sieno d'indole militare, e gli imputati non siano nel novero di quelli indicati nell'articolo precedente, la commissione d'inchiesta presso il tribunale militare avrà la stessa facoltà concessa alla sezione d'accusa dall'articolo 440 della procedura penale, colle condizioni e limitazioni ivi espresse.

Art. 51. Nei reati comuni nei quali non entrino nè come imputati, nè come offesi, militari, uffiziali pubblici, e le persone indicate nel numero 1° e 2° dell'articolo 545 del codice per l'esercito, come pure fuori i casi preveduti dai numeri 1, 3, 4, 5 e 6 articolo 9 procedura penale, il tribunale militare procederà al dibattimento e giudicherà con l'intervento di due assessori da designarsi dal presidente dello stesso tribunale militare fra quelli addetti al tribunale civile e correzionale.

Art. 52. Il procedimento pei reati di competenza del tribunale militare sarà quello stabilito nel codice penale per l'esercito. Per tutte le cause però relative a reati punibili col carcere, o con la reclusione militare fino a tre anni, il tribunale avrà la facoltà di usare della procedura prescritta dal detto codice negli articoli 551, 553, 554 e 555.

Art. 53. Il presidente del tribunale, ovvero uno degli assessori da lui delegato, compie le funzioni di istruttore per tutti i reati di competenza propria e del tribunale.

Art. 54. Nel caso di contravvenzioni o di delitti quando il presidente non creda necessari atti d'istruzione, potrà citare senz'altro l'imputato innanzi a lui od al tribunale.

Art. 55. La persona offesa può costituirsi parte civile.

Se non dimora nel luogo della residenza del tribunale, è tenuta ad eleggervi domicilio mediante dichiarazione a farsi nella cancelleria del medesimo; altrimenti non può opporre il difetto di notificazione di alcun atto d'istruzione.

Art. 56. Il presidente, avuta notizia di qualche delitto, rispetto al quale sia opportuna una visita locale, si trasferirà tosto col cancelliere, od altra persona assunta a farne le veci sul luogo del reato, onde accertarlo mediante processo verbale· sequestrerà tutti gli oggetti che potranno servire all'istruzione; farà le visite e perquisizioni al domicilio, alla dimora od allo stabilimento dell'imputato.

Gli oggetti sequestrati saranno deposti nella cancelleria del tribunale, e se ne farà descrizione e processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

Art. 57. Nel caso di ferimento, il presidente si farà assistere da un uffiziale sanitario, il quale, previo giuramento a mente dell'articolo 27, visiterà le ferite e farà apposita relazione, che, sottoscritta dal medesimo, dal presidente e dal cancelliere, verrà inserita nel processo verbale.

Art. 58. Il presidente, per quanto sarà possibile, interrogherà sul luogo del reato i testimoni tanto a carico quanto a difesa, senza che siavi bisogno di citazione.

Potrà, avuto riguardo alla natura dei fatti accertati, ordinare con suo decreto l'arresto dell'imputato, purchè si

tratti di delitto portante pena del carcere e l'incolpato non sia iscritto come capo o come gerente di uno stabilimento commerciale.

Art. 59. Potrà l'imputato essere ammesso a libertà provvisoria con ordinanza del presidente nei casi e alle condizioni stabilite dal Codice di procedura penale, purchè offra cauzione di presentarsi ad ogni richiesta ed elegga domicilio nel luogo ove siede il tribunale.

La cauzione sarà fissata dal presidente.

Se vi è parte civile, il presidente nel fissarne la somma avrà eziandio riguardo all'indennità presunta.

L'imputato può per povertà essere dispensato dalla cauzione nei casi previsti dalle leggi di procedura penale.

Art. 60. L'imputato è interrogato ogniqualvolta il presidente lo stimi conveniente per l'istruzione.

Se l'imputato è arrestato, l'interrogatorio deve farsi entro le ventiquattr'ore.

Se è libero, viene citato a comparire al giorno ed ora fissata per decreto del presidente.

Gli viene fatta ostensione delle scritture e degli altri oggetti sequestrati affinchè dichiari se li riconosce.

Art. 61. I testimoni sono citati a comparire a giorno ed ora certa.

I corpi di reato e gli oggetti che possono servire alla prova del reato, saranno loro presentati, affinchè dichiarino se li riconoscono.

Art. 62. I testimoni ed i periti giureranno a norma degli articoli 297 e 298 del Codice di procedura penale colle forme del rispettivo rito religioso, e saranno del resto loro applicati gli articoli 26 e 27 delle presenti disposizioni.

Art. 63. Saranno pure osservate le disposizioni degli articoli 10, 14 e 17 ogniqualvolta occorra d'inoltrare domande o di eseguire citazioni e notificazioni ai querelanti, denuncianti, testimoni, periti, imputati, fideiussori od altre persone.

Art. 64. Compiuta l'istruzione, il presidente riferirà la causa al tribunale perchè, a seconda dei fatti e delle prove,

siano in camera di consiglio pronunziati i provvedimenti d'istruzione suppletiva, di trasmissione, di rinvio o di non farsi luogo, accennati dalle leggi di procedura penale.

Art. 65. Se il fatto avrà caratteri di crimine, gli atti saranno trasmessi al tribunale militare.

Art. 66. Nei giudizi davanti al presidente od al tribunale, il giorno dell'udienza verrà fissato per decreto del presidente, coll'intervallo di tre giorni almeno fra la citazione e l'udienza, se il convenuto risiederà nel luogo in cui è stabilito il Tribunale. Se non vi risiederà, il decreto fisserà il termine per la comparizione, avuto riguardo alle distanze.

Art. 67. Il citato dovrà comparire personalmente ogniqualvolta si tratti di delitti punibili col carcere.

Negli altri casi potrà comparire per mezzo di mandatario speciale, salvochè il tribunale abbia ordinato il suo personale intervento.

Art. 68. Il presidente ha la polizia dell'udienza.

Durante la medesima l'ingresso della sala sarà lasciato libero, eccettuati i casi in cui ragioni di moralità o di ordine pubblico richiedono altrimenti.

Art. 69. Si procederà all'udienza nell'ordine seguente:

Fatta lettura dei processi verbali e delle relazioni di visita e perizia, i testimoni di carico e di difesa presteranno giuramento, e saranno sentiti: le oggezioni proposte contro i medesimi saranno giudicate; sarà data lettura delle deposizioni scritte di quei testimoni, i quali, o per la loro lontananza, o per qualche altra legittima causa non potranno comparire; i testimoni renitenti potranno essere condannati e costretti a comparire, conformemente all'articolo 24. Sarà fatta ostensione ai testimoni ed alle parti di tutti gli oggetti che potranno servire all'accusa ed alla difesa; la parte civile sarà sentita; l'imputato e la parte civilmente responsabile proporranno le loro difese: sarà permessa la replica alla parte civile, ma l'imputato o il suo difensore avrà sempre l'ultimo la parola: la sentenza sarà pronunziata immediatamente o rimessa alla prima udienza, che non potrà essere differita oltre il terzo giorno.

La sentenza farà menzione dell'osservanza delle dette formalità; sarà motivata, e nel caso di condanna vi saranno citati gli articoli della legge applicata, i quali articoli dovranno essere letti all'udienza.

Se l'imputato è assolto, viene immediatamente posto in libertà, e qualora si trovasse in stato di libertà provvisoria con cauzione, questa viene restituita.

Art. 70. Se all'udienza il tribunale riconoscerà che il fatto imputato abbia i caratteri di crimine, ordinerà il rinvio degli atti e dell'imputato al tribunale militare, ordinando, ove ne sia il caso, l'arresto dell'imputato medesimo.

Art. 71. Se il tribunale riconoscerà che il reato costituisca una semplice contravvenzione, pronunzierà tuttavia sul medesimo.

Art. 72. Le condanne contumaciali in materia correzionale e contravvenzionale si avranno come non avvenute, se il condannato avrà fatto opposizione per dichiarazione nella cancelleria del tribunale entro gli otto giorni successivi alla notificazione della sentenza stessa, fatta a lui in persona, od alla sua dimora reale od al domicilio eletto, e qualora non si conosca la sua dimora, alla notificazione fatta mediante affissione alla porta del tribunale.

Il tribunale potrà, avuto riguardo alla distanza dell'ultima dimora, ed alla maggiore o minore facilità delle comunicazioni, prorogare nella stessa sentenza il termine utile per fare opposizione.

Art. 73. Nei giudizi per contravvenzione, se vi sarà parte civile, la cui domanda ecceda il valore di lire 500, il presidente rimetterà la medesima a provvedersi in via civile, ed intanto statuirà sulla contravvenzione.

Art. 74. Quando il condannato è capo o gerente di uno stabilimento commerciale od industriale, il presidente ed il tribunale potranno nella stessa sentenza sostituire alla pena del carcere o degli arresti quella della multa o dell'ammenda, e ciò indipendentemente dalle pene pecuniarie che potessero essere inflitte colla sentenza medesima.

La stessa facoltà è accordata al presidente ed al tribunale quando si tratti di donne, di minori, ed in tutti i casi in cui la pena del carcere non ecceda tre mesi.

La condanna alla pena dell'esilio locale importerà l'allontanamento dal territorio compreso nel distretto del tribunale.

Art. 75. Le spese di giustizia penale saranno anticipate dallo Stato. Se vi è parte civile in causa, essa deve anticipare le spese fatte a sua istanza, e nel solo di lei interesse civile.

Sezione V.

Disposizioni comuni alle precedenti sezioni.

Art. 76. Le leggi dello Stato saranno osservate in tuttociò che non sia altrimenti statuito dai trattati, dalle consuetudini e dalle presenti disposizioni.

Art. 77. Il presidente del tribunale, per le funzioni a lui affidate dalle precedenti disposizioni, può, secondo le esigenze del servizio, delegarne l'esercizio ad uno degli assessori.

Art. 78. Non è ammesso ricorso in cassazione in materia civile che per le sole sentenze pronunziate in grado d'appello, ed in materia penale per quelle soltanto pronunziate dal tribunale militare.

Art. 79. Non saranno ammesse altre nullità di forma fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto delle istanze, sul luogo o sul termine a comparire, ovvero che concernono l'essenza dell'atto.

V. — Dichiarazione d'accessione dell'Italia alla convenzione anglo-egiziana del 4 agosto 1877 per la repressione della tratta.

Le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, désirant adhérer à la convention pour la suppression de la traite des esclaves, conclue entre les gouvernements de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de Son Altesse le Khédive d'Egypte, à la date du 4 août 1877, et les Gouvernements de Sa Majesté Britannique et de Son Altesse le Khédive d'Egypte ayant consenti à accepter cette adhésion, les soussignés, au nom de leurs Gouvernements respectifs, par lesquels ils ont été dûment autorisés à cet effet, déclarent ce qui suit:

La convention conclue entre les gouvernements de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de Son Altesse le Khédive d'Egypte, à la date du 4 août 1877, pour la suppression de la traite des esclaves et dont un exemplaire imprimé se trouve ci-annexé, deviendra commune, à partir de la date de la signature de la présente déclaration, à l'Italie, à la Grande-Bretagne et à l'Egypte comme si elle eût été originairement conclue entre les gouvernements des trois pays.

En conséquence, il est entendu que les droits et obligations acquis et assumés respectivement par l'Italie envers l'Egypte et par l'Egypte envers l'Italie pour tous les objets visés par ladite convention du 4 août 1877, seront identiques à ceux acquis et assumés par la Grande-Bre-

tagne envers l'Egypte et par l'Egypte envers la Grande-Bretagne.

En foi de quoi, ils ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en triple exemplaire au Caire le 21 décembre 1885.

(*L. S.*) G. De Martino.
(*L. S.*) H. Drummond Wolff.
(*L. S.*) N. Nubar.

Convention conclue entre le gouvernement de la Grande-Bretagne et le gouvernement de l'Egypte, le 4 août 1877, pour la suppression du trafic des esclaves.

Le gouvernement de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et le gouvernement de Son Altesse le Khédive d'Egypte, mutuellement animés du sincère désir de coopérer à l'extinction du trafic des esclaves, et ayant résolu de conclure une convention afin d'atteindre ce but, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Le gouvernement de Son Altesse le Khédive, ayant déjà édicté une loi à l'effet d'interdire dans les états soumis à son autorité la traite des esclaves nègres ou abyssins, s'engage à prohiber dorénavant, d'une manière absolue, l'importation sur tout le territoire de l'Egypte et de ses dépendances, et le transit par voie de terre et par voie de mer à travers ce territoire, des esclaves nègres ou abyssins; et à punir sévèrement, d'après les lois égyptiennes en vigueur ou selon qu'il sera fixé ci-après, toute personne qui sera trouvée se livrant directement ou indirectement à la traite des esclaves nègres ou abyssins. Le gouvernement de Son Altesse le Khédive s'engage, en outre, à prohiber, d'une manière absolue, la sortie hors du territoire égyptien ou de ses dépendances de tous nègres ou abyssins quelconques, à moins qu'il ne soit établi d'une

manière certaine que ces nègres ou abyssins sont libres ou affranchis.

Il sera constaté, dans les lettres d'affranchissement ou les passeports qui leur seront délivrés par l'autorité égyptienne, avant leur départ, qu'ils pourront disposer d'eux-mêmes sans restriction ou réserve.

Art. 2. Tout individu qui, sur le sol égyptien ou sur les confins de l'Egypte et de ses dépendances, vers le centre d'Afrique, sera trouvé se livrant directement ou indirectement au trafic des esclaves nègres ou abyssins sera, ainsi que ses complices, considéré par le gouvernement du Khédive comme coupable de vol avec meurtre; s'il relève de la juridiction égyptienne, il sera traduit devant un conseil de guerre; dans le cas contraire, il sera immédiatement déféré, pour être jugé d'après les lois de son pays, aux tribunaux compétents, avec les procès-verbaux dressés par l'autorité supérieure égyptienne du lieu où le trafic aura été constaté et tous autres documents ou éléments de conviction remis par la dite autorité, et devant servir comme preuves au jugement des trafiquants, en tant que ces lois le permettent.

Tous les esclaves nègres ou abyssins trouvés en possession d'un trafiquant seront mis en liberté et traités conformément aux provisions de l'article 3 ci-après, et de l'annexe (A), qui fait partie de la présente convention.

Art. 3. Eu égard à l'impossibilité de renvoyer chez eux les esclaves nègres ou abyssins délivrés des mains des trafiquants et affranchis, sans les exposer à succomber de fatigue ou de misère, ou bien à retomber en esclavage, le gouvernement égyptien continuera à prendre envers eux et à leur appliquer les mêmes mesures qu'il a déjà prises, et qui sont énumérées dans l'annexe (A) susmentionnée.

Art. 4. Le gouvernement égyptien usera de toute l'influence qu'il pourrait avoir parmi les tribus de l'Afrique centrale, dans le but d'empêcher les guerres qu'elles se font pour se procurer et pour vendre des esclaves.

Il s'engage à poursuivre comme assassins tous les individus qui seront trouvés se livrant soit à la mutilation,

soit au trafic des enfants; si ces individus relèvent de la juridiction égyptienne, ils seront traduits devant un conseil de guerre; dans le cas contraire, ils seront déférés aux tribunaux compétents, pour être jugés suivant les lois de leur pays, avec les procès-verbaux et autres documents ou éléments de conviction, comme il est dit à l'article 2.

Art. 5. Le gouvernement égyptien s'engage à publier une ordonnance spéciale, dont le texte sera annexé à la présente convention, interdisant entièrement tout trafic d'esclaves dans le territoire égyptien, à partir d'une date spécifiée dans l'ordonnance, et réglant la punition des personnes coupables de contravention aux dispositions de l'ordonnance.

Art. 6. Dans le but de rendre plus efficace la répression de la traite des esclaves nègres ou abyssins dans la Mer Rouge, le gouvernement égyptien consent à ce que les croiseurs britanniques visitent, recherchent et, au besoin, détiennent, pour le remettre ensuite à l'autorité égyptienne la plus rapprochée ou la plus convenable, afin qu'il soit jugé, tout bâtiment égyptien qui sera trouvé se livrant à la traite des esclaves nègres ou abyssins, de même que tout bâtiment égyptien qui sera justement soupçonné d'être destiné à ce trafic, ou qui s'y sera livré pendant le voyage dans lequel il aura été rencontré.

Ce droit de visite ou de détention pourra être exercé dans la Mer Rouge, le Golfe d'Aden, le long de la côte d'Arabie et de la côte orientale d'Afrique et dans les eaux maritimes de l'Egypte et de ses dépendances.

Tous les esclaves nègres ou abyssins capturés par un croiseur britannique à bord d'un bâtiment égyptien, resteront à la disposition du gouvernement britannique, qui s'engage à prendre des mesures efficaces dans le but d'assurer leur liberté.

Le bâtiment et la cargaison, ainsi que l'équipage, seront livrés, pour être jugés, à l'autorité égyptienne la plus rapprochée ou la plus convenable.

Néanmoins, dans tous les cas où le commandant du croiseur qui aura effectué la capture se trouverait dans

l'impossibilité de consigner à un dépôt britannique les esclaves capturés, ou quand, sous d'autres circonstances, il paraîtrait être opportun et dans l'intérêt des esclaves nègres ou abyssins capturés, qu'ils soient remis aux autorités égyptiennes, le gouvernement égyptien s'engage, sur la demande qui lui en sera faite par le commandant du croiseur britannique ou par un officier députó par lui à cet effet, à se charger des nègres ou abyssins capturés et à assurer leur liberté, avec tous les autres privilèges réservés aux nègres ou abyssins capturés par les autorités égyptiennes.

Le gouvernement britannique, de son côté, consent à ce que tout bâtiment naviguant sous pavillon britannique dans la Mer Rouge, dans le Golfe d'Aden, et le long de la côte d'Arabie et de la côte orientale d'Afrique, ou dans les eaux intérieures de l'Egypte et de ses dépendances, qui sera trouvé se livrant à la traite des esclaves nègres ou abyssins, puisse être visité, saisi, et détenu par les autorités égyptiennes; mais il est convenu que le bâtiment et sa cargaison, ainsi que l'équipage, seront livrés, pour être jugés, à l'autorité anglaise la plus rapprochée.

Les esclaves nègres ou abyssins capturés seront libérés par le gouvernement égyptien et resteront à sa disposition.

Si le tribunal compétent juge mal fondée la saisie, la détention, ou la poursuite, le gouvernement du croiseur sera exposé à payer au gouvernement du bâtiment adverse une compensation appropriée aux circonstances.

Art. 7. La présente convention entrera en vigueur à partir du jour de la signature pour l'Egypte proprement dite jusqu'à Assouan et dans un délai de trois mois à dater de la signature pour les possessions égyptiennes de la Haute-Afrique et le littoral de la Mer Rouge.

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Alexandrie, le quatre août mil huit cent soixante dix-sept.

(*L. S.*) C. VIVIAN.
(*L. S.*) CHÉRIF.

Annexe **A** *faisant partie de la convention conclue entre le gouvernement de la Grande-Bretagne et le gouvernement de l'Egypte, le 4 août 1877, pour la suppression du trafic des esclaves.*

La police était jusqu'à présent chargée de tout ce qui concernait les esclaves, leur affranchissement, l'éducation des enfants, etc.

Désormais ce service sera confié à Alexandrie et au Caire à un bureau spécial établi au gouvernorat respectif, qui pourvoira à tout ce qui regardera les esclaves et leur affranchissement.

Dans les provinces le bureau sera placé sous la direction des inspecteurs-généraux.

Il y aura dans ce bureau un registre destiné à la consignation de tous les détails intéressant l'esclave affranchi.

En cas de plaintes présentées par des autorités consulaires ou par des particuliers, le bureau procédera à l'information nécessaire.

Si l'information établit la légitimité des plaintes présentées, l'affaire sera déférée à l'autorité compétente, afin qu'il soit pourvu à l'application des dispositions relatives à l'affranchissement.

Si les plaintes sont présentées par l'esclave lui-même, le bureau, après constatation, lui délivrera des lettres d'affranchissement détachées d'un livre à souche, spécialement affecté à cet usage.

Quiconque aura pris à un affranchi ses lettres d'affranchissement, ou bien l'aura privé ou aura contribué à le priver de sa liberté par des moyens subreptices ou violents, sera traité comme trafiquant d'esclaves.

Le Gouvernement pourvoira aux besoins des esclaves et des affranchis.

Les esclaves du sexe masculin seront employés, suivant les circonstances et à leur choix, au service domestique, agricole ou militaire.

Les femmes auront une occupation domestique, soit dans des établissements dépendant du gouvernement, soit dans des maisons honnêtes.

Les enfants mâles continueront à être reçus dans les écoles ou ateliers du gouvernement, et les filles dans les écoles destinées à leur sexe.

Au surplus tout ce qui concernera l'éducation de ces enfants sera spécialement confié à la direction des gouverneurs d'Alexandrie et du Caire, qui se concerteront avec le ministère de l'instruction publique, en vue des meilleures dispositions à adopter.

Pour les enfants du sexe masculin qui se trouveront dans les provinces, les inspecteurs généraux les placeront dans les écoles des provinces. Quant aux filles, elles seront envoyées au Caire.

Au Soudan, les esclaves libérés seront également employés, suivant les circonstances et à leur choix, au service agricole, domestique, ou militaire.

Ainsi fait à Alexandrie le 4 août 1877, pour être appliqué à partir de la même date que la susdite Convention.

Le ministre des affaires étrangères
(Signé) Chérif.

Ordonnance du gouvernement égyptien, faisant suite à la Convention du 4 août 1877.

Nous Ismaïl, Khédive d'Egypte, vu l'art. 5 de la Convention passée entre les Gouvernements de la Grande-Bretagne et d'Egypte, le 4 août 1877, pour la suppression de la traite des esclaves, avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. La vente des esclaves nègres ou abyssins, de famille à famille, sera et demeurera prohibée en Egypte d'une manière absolue, sur tout le territoire compris entre Alexandrie et Assouan. Cette prohibition aura effet dans sept ans, à partir de la signature de la dite Convention,

dont la présente ordonnance fera partie intégrante. La même prohibition s'étendra au Soudan et aux autres provinces égyptiennes, mais seulement dans douze ans, à dater de la signature précitée.

Art. 2. Toute infraction à cette prohibition de la part d'un individu quelconque, dépendant de la juridiction égyptienne, sera punie de la peine des travaux forcés à temps, dont la durée pourra varier d'un minimum de cinque mois à un maximum de cinq ans, suivant la décision du tribunal compétent.

Art. 3. Le trafic des esclaves blancs ou blanches sera et demeurera prohibé sur toute l'étendue du territoire égyptien et dépendances. Cette prohibition prendra effet dans sept ans, à dater de la signature de la convention susrappelée. Toute infraction à la dite prohibition sera punie conformément aux dispositions de l'article 2 qui précède.

Art. 4. Notre ministre de la justice reste chargé de pourvoir en temps utile à l'exécution des présentes.

(Signé) ISMAIL.

Pour ampliation:
Le ministre des affaires étrangères
(Signé) CHÉRIF.

Alexandrie, le 4 août 1877.

VI. — Regio decreto del 13 maggio 1886 che assimila al reato di grassazione la tratta nel territorio d'Assab e dipendenze.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 5 luglio 1882, n. 857 (Serie 3ª), relativa ai provvedimenti per Assab;

Visto il Nostro decreto, in data dell' 11 febbraio 1886, col quale abbiamo dato piena ed intera esecuzione alla dichiarazione firmata in Cairo il 21 dicembre 1885, per aderire alla convenzione in data 4 agosto 1877 tra la Gran Brettagna e l'Egitto per la soppressione della tratta degli schiavi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Chiunque nel territorio della colonia di Assab, o sui confini della colonia e delle sue dipendenze, parteciperà direttamente od indirettamente al traffico degli schiavi negri od abissini, sarà reo di grassazione, e verrà punito secondo i casi, giusta gli articoli 596 e 597 del codice penale del 20 novembre 1859.

Art. 2. Ove la tratta sia accompagnata dall'evirazione, il reato sarà qualificato di assassinio, e punito giusta gli articoli 530 e 531 del codice citato.

Art. 3. Il tribunale militare in Massaua sarà competente a conoscere di tali reati.

L'istruzione del processo sarà però fatta dal R. commissario civile in Assab o da chi per esso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1886.

UMBERTO.

C. Robilant.

Visto: *Il guardasigilli* Tajani.

VII. — Rapporto sulla pesca delle perle.

Massaua, li 29 agosto 1885.

L'ostrica perlifera (*Meleagrina muricata*) è diversa dall'ostrica della madreperla (*Meleagrina margaritifera*).

Quest'ultima, che è molto più grande, può contenere perle solamente in via eccezionale, a differenza della prima che ne contiene in media una per ogni quaranta o cinquanta ostriche.

I banchi di ostriche perlifere sono situati ad una profondità che varia da tre a dieci metri sotto il livello dell'acqua, e in paraggi assai lontani delle isole abitate.

Un sambuk con vento favorevole non impiega meno di due giorni e mezzo per recarsi da Massaua su uno dei banchi perliferi, ed altrettanti per il ritorno. I banchi perliferi più frequentati sono nelle vicinanze delle isolette denominate Asbab, Abaharo, Cattari, Tanan, Ahuali, e situate al nord dell'isola di Nora.

La pesca delle perle si esercita in tutto l'anno, ad eccezione dei tre o quattro mesi d'inverno, durante i quali il mare essendo più o meno agitato, non permette ai palombari di vedere sott'acqua i punti nei quali esistono le ostriche perlifere; nè alle barche di mantenersi sul posto. Invece non devesi credere che ogni banco consti di una successione contigua di ostriche. Se così fosse, l'estrazione di queste dal mare, col mezzo di palombari muniti di un apparecchio per la respirazione artificiale, diverrebbe facilissima.

La ricerca continuata che si fa di queste ostriche, la rende abbastanza rara per richiedersi l'occhio vigile del palombaro per scoprirle, e l'agilità del suo nuoto per dirigersi rapidamente nei vari punti ove le scorge.

Tuttavia l'ostrica perlifera, a differenza della madreperla,

è gregaria, e tenderebbe naturalmente, ove fosse lasciata a sè, a propagarsi contiguamente sui banchi sottomarini, ove la pesca, eseguita in tempi determinati, diverrebbe non solo ricchissima, ma anche assai facile, come accade per tutte le pesche coltivate.

Sarebbe perciò di capitalissima importanza per l'avvenire di questa industria, che tutta l'estensione dell'arcipelago compresa nei banchi perliferi, fosse divisa in varie sezioni, e che ogni anno per rotazione, solamente in una di queste sezioni, la pesca fosse permessa.

Si eviterebbe così la continua distruzione della specie, che si va facendo dai numerosi incettatori; e il prodotto, oltrechè essere maggiore, sarebbe anche ottenuto con una grandissima riduzione nel numero dei palombari che ora attendono a questa industria.

Le barche addette alla pesca nell'arcipelago Dahlac si fanno ascendere a circa 350, il minor numero delle quali appartiene al distretto di Massaua.

Secondo le informazioni fornitemi da un commerciante che da vari anni esercita il commercio delle perle in questi paraggi, la flotta delle barche addette alla pesca potrebbe dividersi come segue:

Circa 200 barche, con equipaggio da 15 a 20 uomini ciascuna, appartengono a Zibed presso Gedda;

Circa 50 barche, con equipaggio da 40 a 80 uomini ciascuna, appartengono a Loheia presso Hodeida;

Circa 50 barche, con equipaggio come sopra, appartengono all'isola di Faresan presso Loheia.

Le barche del distretto di Massaua si riducono ad una trentina con equipaggio di circa 700 uomini.

D'onde si vede che lo sfruttamento dei banchi perliferi è fatto per la maggior parte da barche appartenenti a distretti della costa asiatica del mar Rosso, le quali non avrebbero alcun diritto di partecipare a questa pesca, e ne sarebbero certamente escluse, quand'essa fosse convenientemente regolata.

Poche delle barche addette alla pesca appartengono a commercianti che le armano a questo scopo. Il maggior

numero è proprietà del *nachuda* che le comanda, e che partecipa coi palombari ai profitti della pesca. In questo caso i palombari lavorano per quattro giorni consecutivi per proprio conto, ed il quinto giorno per conto del *nachuda*, il quale d'ordinario acquista a prezzo vile i prodotti della pesca del suo equipaggio.

Il commercio delle perle è quasi generalmente in mano dei Baniani (indiani) residenti in tutti i paesi delle coste del mar Rosso. Sono essi che comprano le perle, essi che anticipano piccole somme ai padroni di barche nei momenti di distretta, accaparrandosi così in anticipazione il prodotto della pesca per un prezzo inferiore al reale.

Da 100 a 150 mila talleri si stima il valore delle perle che si contratta annualmente in Massaua, ed a 50 mila talleri il valore delle madreperle. Ma mentre di queste ultime il dazio è pagato regolarmente, quello delle prime sfugge interamente ad ogni constatazione doganale, trattandosi di oggetti preziosi facili ad occultarsi.

Del resto, non deve credersi che l'intero prodotto della pesca sia quello trasportato a Massaua; giacchè i più forti commercianti e incettatori di perle sono ad Hodeida, Loheia ed Aden sulla costa asiatica. Il più gran mercato di questo prezioso prodotto si tiene a Bombay nel mese di ottobre.

Or è evidente che l'industria italiana potrebbe agevolmente impossessarsi della intera pesca delle perle nel nostro arcipelago, quando avesse l'appoggio del governo.

Per ottenere questo intento basterebbe che una società italiana sorgesse con mezzi proporzionati allo scopo, e che a questa il governo concedesse il privilegio esclusivo della pesca, formando così una sorta di regìa, grazie alla quale esso potrebbe entrare in compartecipazione degli utili.

La società dovrebbe essere obbligata di assoldare il personale appartenente al nostro distretto, che già si dedica a questa industria.

Sarebbero così allontanate circa trecento barche appartenenti ai distretti della costa asiatica.

D'altro canto, di coloro che sono già residenti, nessuno sarebbe danneggiato, salvochè i Baniani i quali, eser-

citando l'usura, vedrebbero sfuggirsi dalle mani il mezzo di assicurarsi a vil prezzo e con piccole anticipazioni i prodotti della pesca. Ma di costoro, che non appartengono al paese, non dobbiamo curarci.

Quanto ai pochi padroni di barche, penso che passando al servizio della società si troverebbero assai meglio di quello che stiano attualmente; ma coloro che indubbiamente migliorerebbero la propria sorte, sarebbero i palombari addetti alle barche del distretto.

Ottenuta la concessione, la società dovrebbe dividere i banchi della pesca in varie sezioni e sfruttare annualmente per turno una sola sezione. Ed ecco in qual maniera il palombaro, trovando i prodotti della pesca non già disseminati, come sono ora, ma raccolti entro spazio relativamente ristretto, otterrebbe in minor tempo prodotti assai maggiori e di migliore qualità, con notevole risparmio nelle spese.

Il divieto di pesca alle barche estranee alla flotta sociale, sarebbe facilmente fatto osservare, comminando la pena della confisca della merce e della barca, colta in contravvenzione; e due piccoli piroscafi che incrociassero nelle acque dell'arcipelago basterebbero ad inspirare tale salutare timore, da distogliere qualunque malintenzionato da ogni tentativo di simil genere.

Vediamo ora quali sarebbero le spese, e quale il prodotto di questo servizio.

Capitali d'impianto.

Una casa per uso d'ufficio e deposito in Massaua L.	50,000
Due piccoli vapori incrociatori simili a quelli che fanno il cabotaggio nel golfo della Spezia a lire 40,000 caduno. . . . . »	80,000
Una barca vaporiera per il trasporto dell'acqua e dei viveri dalle isole ai banchi perliferi . . »	20,000
N° 25 barche con vela della capacità di dieci tonnellate ciascuna, a lire 3,000 . . . . . . »	75,000
Magazzini in legno sulle isole di approdo . . . »	10,000
L.	235,000
Fondo di cassa . . »	50,000
Totale . . L.	285,000

Spese annuali.

1	Direttore coll'annuo stipendio . . . . . . L.	20,000
1	Contabile idem . . . . . . »	10,000
1	Magazziniere idem . . . . . . »	8,000
1	Controllore idem . . . . . . »	6,000
2	Capitani di piroscafi a lire 8,000 . . . . . »	16,000
16	Persone di equipaggio per i suddetti piroscafi a lire 1,000 . . . . »	16,000
3	Persone d'equipaggio per la barca a vapore a lire 1,000 . . . . »	3,000
	Consumo di carbon fossile in ragione di una tonnellata al giorno . . . . »	11,000
	Ammortamento del capitale in deperimento in ragione del dieci per cento . . . . . . »	30,000
	Impreviste . . . . »	20,000
	Totale . . L.	140,000

L'organizzazione del servizio della pesca e del controllo potrebbe essere fatta colle seguenti norme, che potrebbero anche servire di schema per un regolamento:

1° Ogni 20 palombari sotto la direzione di un *nachuda* potranno ottenere dalla società concessionaria della pesca l'uso di una barca.

Nella concessione dell'uso delle barche, è data la preferenza ai pescatori del distretto.

2° Tutta la flotta delle barche di pesca deve trasportarsi congiuntamente sui banchi che saranno designati dal direttore. Nessuna barca potrà allontanarsi sotto verun pretesto, se non che per dirigersi sulla costa dell'isola più vicina, sulla quale saranno stabiliti il magazziniere ed il controllore.

L'apertura delle ostriche dovrà essere fatta a terra, alla presenza degli impiegati sociali ora accennati, i quali riceveranno in caricamento l'intero prodotto di ogni barca sia in perle che in madreperle, rilasciandone ricevuta al *nachuda*.

3° Il prodotto della pesca di ogni barca sarà diviso in due parti uguali. Una di queste spetterà all'equipaggio e al *nachuda*, il quale entrerà nella divisione per una parte tripla di quella spettante ad ogni palombaro. L'altra metà spetterà alla società concessionaria, come corrispettivo del

capitale e delle tasse governative, che saranno da essa pagate.

4° La quota parte del prodotto spettante all'equipaggio sarà sempre acquistata dalla società per i prezzi corrispondenti al valore medio del mercato dell'ultimo triennio, diminuito del 25 per cento per le spese di amministrazione e per le perdite eventuali.

5° Ogni palombaro o *nachuda* che abbia prestato servizio attivo e soddisfacente alla società nei mesi in cui la pesca è sospesa, potrà ottenere dalla società uno o più prestiti di danaro, la cui somma complessiva non superi però la metà dei prodotti netti della pesca da esso ottenuti nell'anno precedente.

Su questi prestiti la società percepirà l'interesse annuo dell'otto per cento, e si rimborserà delle somme di cui risulterà creditrice sulla quota dei prodotti della pesca spettanti al debitore.

A questo fine ogni *nachuda* o palombaro sarà munito di un libretto di conto corrente.

6° Compiute che siano le operazioni di liquidazione e di vendita del prodotto della pesca dell'annata, il decimo del prodotto netto, che in base ai bilanci risulterà ottenuto dalle operazioni sociali, sarà distribuito fra tutto il personale addetto alla pesca ed alla sorveglianza in proporzione percentuale degli stipendi o dei prodotti ottenuti dai palombari e dai *nachuda*.

Come appare evidente, il complesso di queste disposizioni tenderebbe da una parte ad impedire i furti, dall'altra a sottrarre i pescatori dall'usura dei Baniani, e fino ad un certo punto ad interessarli direttamente nel buon andamento dell'azienda.

Siccome poi la divisione dei banchi perliferi in sezioni permetterà di eseguire la pesca in condizioni affatto eccezionali, è supponibile che i 500 palombari che saranno scelti nel distretto basteranno ad ottenere da soli tutto il prodotto che attualmente, per causa della disseminata produzione, vien raccolto congiuntamente dalle barche del distretto e da quelle della costa asiatica.

Ora se si fa ascendere anche solamente ad un milione di lire il valore totale della pesca annua in perle e madreperle, si avrebbe:

Spese per stipendi ed ammortamento . . . . L.	140,000
Quota parte spettante ai nachuda ed ai palombari »	500,000
L.	640,000
Reddito lordo . . »	1,000,000
L.	360,000
Da pagarsi al governo in ragione dell'otto per cento sopra un milione di lire. . . . . »	80,000
L.	280,000
Quota del dieci per cento da distribuirsi sugli utili netti . . . . »	28,000
Utile dell'azienda . . L.	252,000

Fatta ragione alla piccolezza del capitale occorrente, il reddito sarebbe veramente cospicuo. Osservo però che io presento questi dati come il risultato di sommarie informazioni le quali hanno bisogno di essere vagliate da lunghe osservazioni sul posto, e da qualche tentativo sperimentale.

In vero, i dati statistici in questi paesi sono essenzialmente incerti, e variano secondo le fonti alle quali sono attinti. Così, mentre a me assicuravasi da persona esperta che il numero delle barche concorrenti alla pesca in questo arcipelago è di 350, il professor Issel, sulle tracce del dottor Klunsinger, le fa ascendere a sole 100, con una pesca media giornaliera per ogni barca ben equipaggiata di 3500 ostriche perlifere e 500 madreperle.

Firmato: Stefanoni Luigi.

VIII. — Elenco dei principali commercianti di Massaua.

NOME E COGNOME O DITTA SOCIALE	Se faccia operazioni di commercio per conto proprio o solamente per commissione	INDICAZIONE dei generi di commercio a cui si dedica specialmente	
		all'importazione	all'esportazione
Italiani			
Luccardi Giuseppe. . . .	Principalmente per commissione, senza escludere quelle per proprio conto.	Prodotti diversi italiani ed esteri di consumo locale.	Pelli, madreperla, cera ed altri minori.
Caserini Oreste	Principalmente per commissione, senza escludere quelle per proprio conto. Agente della società del Loyd austro-ungarico.	Come sopra e più specialmente legnami, ferrareccie, birra, farina, caffè Moca e zucchero.	Pelli, madreperla, gomma, e cera.
Tagliabue E. e Comp.. . .	Per conto proprio. Agenti della società di navigazione generale italiana, fornitori di carbon fossile alle R. navi.	Manifatture inglesi.	Pellami.
A. di G. Seror.	Per conto proprio e commissione.	Manifatture estere e nazionali, legnami.	Pellami, madreperla, gomma, cera, semi.
Benedetti Andrea	Per conto proprio e commissione.	Legnami, pochissimo in altri articoli.	Pellami.
Bombelli G. L.	Per conto proprio e commissione.	Tutto che può interessare.	Tutto che può interessare.

NOME E COGNOME O DITTA SOCIALE	Se faccia operazioni di commercio per conto proprio o solamente per commissione	INDICAZIONE dei generi di commercio a cui si dedica specialmente	
		all'importazione	all'esportazione
Greci			
Frangulis P. e Comp. . . .	Per conto proprio. .	Commestibili e fabbrica di limonata.	Pellami.
Mordon e Comp.	Per conto proprio e commissione.	Articoli per costruzione, commestibili e liquori.	
Dimopulo e Comp.	Per conto proprio. .	Commestibili, ferramenti, maioliche e mercerie.	
Andrico Anastasi	Per conto proprio. .	Id.	
Arabi			
Aly Effendi Jahia.	Per conto proprio e commissione.	Tessuti, burro abissinese e granaglie.	
Abdallah Bey el Gul . . .	Id. Agente dei vapori della compagnia chediviale.	Tessuti, maglie, filati.	Pellami, madreperla, cera vergine, caffè di Moca e d'Abissinia, avorio, zibetto.
Aman El Bar	Per conto proprio e commissione.	Tessuti, burro, granaglie.	
Ali Bambela.	Id.	Id.	
Mohamed Osman Schinetti.	Id.	Id.	Pellami, madreperla, cera vergine, caffè di Moca e d'Abissinia, avorio, zibetto.
Gohar El Safi Osman Baganette.	Id.	Id.	Id.
Mohamed Bazarha	Id.	Id.	Id.
Hassan Mussa El Akad. .	Per conto proprio. .	Tessuti, seterie, ferramenti.	Avorio, zibetto, cera, gomma, caffè, pellami e granaglie.

NOME E COGNOME O DITTA SOCIALE	Se faccia operazioni di commercio per conto proprio o solamente per commissione	INDICAZIONE dei generi di commercio a cui si dedica specialmente	
		all'importazione	all'esportazione

Francesi

Muller Vogt e Comp. . .	Per conto proprio. .	Tessuti, conterie ecc.	

Baniani

Fralanghi Daramchi (Casa di commercio indiana, rappresentata a Massaua da UELGHI DARAMEHI).	Per conto proprio.	Tessuti, filati, seterie e mercerie indiane.	Avorio, perle.
Zuer Sanlangi (come sopra, rappresentata da KARRANI PREMGI).	Id.	Id.	Id.
Denji Cachera (come sopra, rappresentata da ABBESSAN DENJI).	Id.	Id.	Id.
Densa Ragongi (come sopra rappresentata da DENSAN RAGONGI).	Id.	Id.	Id.
Calangi Uatamsan (come sopra, rappresentata da FONTA MARANGI).	Id.	Id.	Id.
Djita Denje (come sopra, rappresentata da MARSAN DIESRAG).	Id.	Id.	Id.
Tigamgi Ramdas (come sopra, rappresentata da GUENCI).	Id.	Id.	Id.

RIEPILOGO.

		Piastre egiziane	Lire italiane
a) Merci importate con pagamento del dazio 8 per cento.		9,145,089. 78	2,286,259. 94
b) Merci importate in esenzione di dazio perchè destinate a Re Giovanni d'Abissinia		299,445. 24	74,861. 25
c) Merci importate con raftie in esenzione di dazio. .		1,769,829. 55	442,457. 38
d) Merci riesportate con pagamento di dazio, non comprese nel commercio d'importazione. (1)	con raftie .	382.499. 20	95,624. 80
	senza . . .	1,134,784. 30	283,696. 07
Totale generale del commercio di Massaua nel 1° quadrimestre 1886.		12,731,598. 07	3,182,899. 44
e) Merci riesportate in esenzione del dazio dell'8 per cento, il cui valore è compreso nel commercio d'importazione.	con raftie . / senza . . .	1,649,672. »	412,438. »

Il direttore della dogana di Massaua accompagnò l'invio di queste statistiche con un rapporto di cui stimiamo utile pubblicare le parti principali:

« Ho dovuto, nella compilazione delle statistiche, introdurre un'innovazione, l'omissione del peso delle merci. I dazi essendo qui percetti sul valore, questo per molte merci non è determinato dal peso, e il pesamento d'ogni genere di merce solamente per gli effetti statistici portava alla dogana e al commercio noie infinite.

« D'altra parte per gli effetti statistici ho pensato che basti l'indicazione del valore delle merci importate ed esportate.

---

(1) Le merci riesportate con pagamento di dazio e non inscritte nel commercio d'importazione, sono gli animali e le pelli, per le quali il dazio d'importazione non si esige al momento dell'entrata in Massaua, ma solamente al momento in cui vengono riesportate.

« La somma dei dazi riscossi non corrisponde esattamente a quella delle riscossioni per causa delle frazioni che si abbandonano nelle singole operazioni daziarie, mentre il dazio statistico è dedotto dalla somma complessiva del valore di ogni gruppo di merce, dopo aver detratto il 10 per cento, siccome è prescritto dalle norme doganali egiziane.

« È bene avvertire che il valore delle merci è stabilito cumulando col prezzo di esse al luogo d'origine anche il valore dei noli.

« Intorno alla provenienza delle merci, devo notare che le merci europee giungono qui per la via dell'Egitto o per quella d'Aden ove son trasbordate e in quest'ultimo porto insieme a quelle delle Indie.

« La loro origine è perciò ignota, come ci è ignota quella delle merci che ci provengono con *raftie* dall'Egitto, quantunque evidentemente la maggior parte di queste ultime sia d'origine europea. Solamente per i vapori che vengono direttamente dall'Italia e per le merci portate dal Lloyd austro-ungarico si potrebbe assegnare la provenienza europea. Anche per le merci che giungono con *raftie*, essendo accompagnate da un documento doganale, si assegna loro la provenienza indicata su di questo.

« Per lo stesso motivo potrà essere indicata la provenienza delle merci dall'Italia, quando saranno in vigore gli appositi certificati.

« La statistica si trova divisa in quattro parti, secondo le varie operazioni daziarie compiute in dogana.

« La prima parte comprende le merci che furono importate con pagamento del dazio, tanto per la via di mare, quanto per la via di terra.

« La seconda parte comprende le merci che furono importate per via di mare con *raftie* dai porti egiziani e turchi. Queste merci essendo d'origine egiziana o turca oppure avendo pagato il dazio in Egitto o in Turchia, sono qui ammesse in esenzione di dazio; ma è naturale che il loro valore deve essere sommato insieme a quello delle merci importate con pagamento di dazio, per stabilire il valore generale del commercio d'importazione.

« La terza parte comprende le merci che furono riesportate con pagamento del dazio dell'8 per cento. Non conviene però che sia confuso questo dazio con quello d'esportazione dell'1 per cento che si paga nei porti egiziani. Il dazio che colpisce queste merci è un vero dazio d'importazione, il quale dovrebbe colpire le pelli e gli animali al momento in cui sono importati qui dall'Abissinia. Per comodità del commercio si è invece lasciato libero l'ingresso in Massaua alle pelli secche non conciate e non da pellicceria ed agli animali, riservandosi di applicare il dazio dell'8 per cento al momento della riesportazione di tali prodotti. Con questo processo si ottiene il risultato di percepire integralmente i dazi doganali non solo sulle pelli importate, ma eziandio sulle spoglie degli animali che si macellano in paese. Egli è ben vero che con tal procedimento gli animali macellati non essendo riesportati, non vanno soggetti al dazio dell'8 per cento fuorchè sul valore della pelle che si riesporta; ma è pure da notarsi che questi animali nel paese sono gravati dal diritto di macellazione e senseria che può considerarsi come compensativo del dazio doganale. Egli è perciò che le merci comprese nella terza parte della statistica devono pure essere sommate con le altre per costituire il valore del commercio generale d'importazione, giacchè esse non figurano nella prima parte e son colpite solamente all'atto della *riesportazione*.

« Due sole eccezioni devono farsi per le merci inscritte in questa parte, e cioè le frutte fresche (cocomeri) di Archico, che furono gravate dal dazio dell'8 per cento al momento della esportazione, perchè l'esportatore avendo richiesto la *raftia*, affine di godere la franchigia, pagò qui il dazio di cui sarebbero stati gravati a Suachim. L'altra eccezione è costituita da una piccola partita di pesci secchi, prodotti del luogo, che furono esportati pure con *raftie*, e conseguente pagamento di dazio.

« L'ultima parte della statistica è costituita dalle merci che vengono riesportate senza pagamento di dazio. Le merci comprese in questa parte sono già inscritte nel commercio

X. — Movimento della navigazione nel porto di Massaua durante il 2° trimestre 1886

ARRIVI.

Nazionalità dei bastimenti		Numero dei bastimenti	Stazza	Uomini di equipaggio
Italiana	piroscafi da guerra	2	719	233
	id. da commercio	17	12,188	644
	vela	»	»	»
Bandiera coloniale, vela		219	3,203	1,411
Austriaca, piroscafi da commercio		5	3,987	209
Inglese	piroscafi da guerra	1	650	138
	id. da commercio	1	1,511	29
Francese, piroscafi da guerra		1	500	77
Spagnuola, piroscafi da guerra		1	300	103
Turca, vela		62	1,262	501
Egiziana, piroscafi da commercio		14	8,865	462
TOTALE		323	33,185	3,807

PARTENZE.

Nazionalità dei bastimenti		Numero dei bastimenti	Stazza	Uomini di equipaggio
Italiana	piroscafi da guerra	4	2,081	397
	id. da commercio	16	12,738	633
	vela	»	»	»
Bandiera coloniale, vela		203	3,070	1,309
Austriaca, piroscafi da commercio		5	3,987	209
Inglese	piroscafi da guerra	1	650	138
	id. da commercio	1	1,511	29
Francese, piroscafi da guerra		1	500	77
Spagnuola, piroscafi da guerra		1	300	103
Turca, vela		75	1,469	616
Egiziana, piroscafi da commercio		14	8,871	462
TOTALE		321	35,177	3,973

XI. — Notificazione relativa ai diritti marittimi e sanitari.

A datare dal 1° luglio 1886 i diritti marittimi e sanitari applicabili alle navi approdanti in Massaua saranno i seguenti:

Art. 1. I bastimenti a vapore o a vela di qualsiasi nazionalità i quali approdano in Massaua, pagheranno lire 0.125 per ogni tonnellata di stazza, qualunque sia la loro portata e la quantità di merce sbarcata. Tale tassa sarà valevole per un mese pei piroscafi e quattro mesi pei velieri.

Art. 2. Saranno esenti da questa tassa i piroscafi nazionali e gli esteri equiparati, in virtù di trattati, ai nazionali i quali partono da un porto, rada o spiaggia dei possedimenti italiani nel Mar Rosso durante il mese nel quale hanno già pagato la tassa d'ancoraggio in uno dei porti d'Italia e che nell'intervallo non abbiano fatta alcuna operazione di commercio con paesi esteri; così pure esenti quelli che abbiano pagato nello Stato l'abbonamento annuale.

Art. 3. Il beneficio accordato ai piroscafi dall'articolo 2 è esteso ai velieri per la durata di quattro mesi.

Art. 4. Le navi nazionali e le estere equiparate, in virtù di trattati, alle nazionali che imbarcano e sbarcano passeggieri nei porti esteri durante la traversata, hanno facoltà di pagare lire dieci per ogni passeggiero sbarcato onde non perdere il beneficio concesso dagli articoli 2 e 3.

Art. 5. Le navi a vela con bandiera italiana le quali navighino esclusivamente fra i porti, rade o spiaggie nei possedimenti italiani nel Mar Rosso, saranno esenti dalla tassa di ancoraggio mediante il pagamento di centesimi quaranta per ogni tonnellata di stazza e per ogni periodo

di dodici mesi, se hanno una portata superiore alle venticinque tonnellate e di centesimi venti se hanno una portata inferiore, e ciò avrà luogo qualunque sia il numero degli approdi che effettuassero durante tale periodo di tempo per operazioni di commercio.

Art. 6. I piroscafi con coperta addetti esclusivamente al rimorchio di carbone od altri materiali in porti, rade o spiaggie dei possedimenti italiani nel Mar Rosso, pagheranno una sola tassa di ancoraggio per ogni periodo di 12 mesi di lire 1.00 per ogni tonnellata di stazza.

Art. 7. Per l'imbarco delle merci qui appresso descritte saranno pagate le tasse a fianco di ciascuna d'esse indicate:

Per ogni pelle di bue, leopardo, pesce cane, camello o leone . . . . L. 0. 25

Per ogni capo di montone, capra, scimmia, bue, cavallo, ecc. . . . . » 1. 00

Per ogni otre di pelle piccola o grande e per ogni pelle di montone, capra o agnello . . . » 0. 125

Passaporto sanitario per ogni persona che si reca in porto egiziano o turco . . . . » 0. 80

Oltre alle tasse suddette saranno pagati i diritti marittimi previsti dal paragrafo B, cap. IV, della legge 6 dicembre 1885 riflettente i provvedimenti per la marina mercantile.

Disposizioni transitorie.

I diritti marittimi stabiliti dal paragrafo B, cap. IV (eccettuate le patenti di sanità) della legge 6 dicembre 1885 riflettenti le licenze annuali, a tempo indeterminato, ecc., avranno il loro effetto col 1° gennaio 1887.

Tra le navi a vela contemplate nell'articolo 5 del presente prospetto sono inclusi tutti i sambuki inscritti nelle matricole della Capitaneria di porto in Massaua.

DINTORNI
1 a 20,000
1 Chilom
Kader
C. Abd-el-Kader
d - e l - K a d e r